





CORVALLIS HOLDING S.P.A.
con sede legale in via Giovanni Savelli, 56 – 35129, Padova
capitale sociale pari ad Euro 6.195.000,00 i.v.
codice fiscale, P.IVA 04605600289
e numero di iscrizione nel Registro delle imprese PD/403535

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

alla negoziazione degli strumenti finanziari denominati

«Corvallis Holding S.p.A. 4,75% 2019 - 2024»

sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT

operato da Borsa Italiana S.p.A.

Il prestito è emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del D. Lgs. 58/98 e successive modifiche e accentrato presso Monte Titoli S.p.A.

CONSOB E BORSA ITALIANA NON HANNO ESAMINATO NÉ APPROVATO IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO DI AMMISSIONE.

INDICE

| | | |
|-----|---|----|
| 1. | DEFINIZIONI..... | 4 |
| 2. | PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE | 5 |
| 3. | FATTORI DI RISCHIO..... | 6 |
| 4. | INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE E ALL'EMISSIONE | 19 |
| 5. | PRINCIPALI AZIONISTI..... | 21 |
| 6. | STRUTTURA ORGANIZZATIVA | 22 |
| 7. | INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE E DEL GRUPPO..... | 24 |
| 8. | INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI | 25 |
| 9. | AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ | 46 |
| 10. | REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI | 47 |
| 11. | RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI..... | 54 |
| | ALLEGATO I | 55 |
| | ALLEGATO II..... | 56 |

1. DEFINIZIONI

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all'interno del Documento di Ammissione. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato nel Regolamento del Prestito, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

“**BPO**” ha il significato di cui al paragrafo 4.5 (*Descrizione dell’Emittente*).

“**Cerved**” ha il significato di cui al paragrafo 3.3.3 (*Rischi connessi ad un eventuale abbassamento del rating dell’Emittente*).

“**Fondi**” ha il significato di cui al paragrafo 10.1 (*Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni*).

“**Gruppo**” ha il significato di cui al paragrafo 6.1 (*Il Gruppo*).

“**IT**” ha il significato di cui al paragrafo 4.5 (*Descrizione dell’Emittente*).

“**Obbligazioni**” ha il significato attribuito a tale termine nell’articolo 2 del Regolamento del Prestito.

“**Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’articolo 2 del Regolamento del Prestito.

“**Obbligazioni 2014**” ha il significato di cui al paragrafo 3.1.16 (*Rischi connessi alle precedenti emissioni obbligazionarie*).

“**Obbligazioni 2017**” ha il significato di cui al paragrafo 3.1.16 (*Rischi connessi alle precedenti emissioni obbligazionarie*).

“**Obbligazionisti 2014**” ha il significato di cui al paragrafo 3.1.16 (*Rischi connessi alle precedenti emissioni obbligazionarie*).

“**Obbligazionisti 2017**” ha il significato di cui al paragrafo 3.1.16 (*Rischi connessi alle precedenti emissioni obbligazionarie*).

“**Paesi Esclusi**” ha il significato di cui al paragrafo 11 (*Restrizione alla circolazione delle Obbligazioni*).

“**Prestito 2014**” ha il significato di cui al paragrafo 3.1.16 (*Rischi connessi alle precedenti emissioni obbligazionarie*) ed al paragrafo 4.10 (*Ulteriori emissioni*).

“**Prestito 2017**” ha il significato di cui al paragrafo 3.1.16 (*Rischi connessi alle precedenti emissioni obbligazionarie*) ed al paragrafo 4.10 (*Ulteriori emissioni*).

“**Risparmio Gestito**” ha il significato di cui al paragrafo 10.1 (*Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni*).

2. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE

2.1 Responsabili del Documento di Ammissione

La responsabilità per i dati e le notizie contenuti nel Documento di Ammissione è assunta da Corvallis Holding S.p.A., con sede in Via G. Savelli n. 56, 35129 - Padova, in qualità di emittente delle Obbligazioni.

2.2 Dichiarazione di Responsabilità

Corvallis Holding S.p.A., in qualità di Emittente, dichiara che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Documento di Ammissione sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso.

3. FATTORI DI RISCHIO

L'operazione descritta nel Documento di Ammissione presenta gli elementi di rischio tipici di un investimento in obbligazioni.

Al fine di effettuare un corretto apprezzamento dell'investimento, gli investitori sono invitati a valutare gli specifici fattori di rischio relativi all'Emittente, alle altre società del Gruppo, al settore di attività in cui operano nonché i fattori di rischio relativi agli strumenti finanziari offerti.

I fattori di rischio descritti di seguito devono essere letti congiuntamente alle altre informazioni contenute nel Documento di Ammissione, ivi inclusi gli Allegati.

3.1 Fattori di rischio relativi all'Emittente ed al Gruppo

3.1.1 Rischio Emittente

Le Obbligazioni sono soggette in generale al rischio Emittente, rappresentato dalla possibilità che l'Emittente a causa dei mancati flussi di cassa derivanti dallo svolgimento da parte delle altre società del Gruppo della propria ordinaria attività d'impresa (ivi incluse le attività svolte in relazione alle commesse pluriennali che potrebbero causare sfasature temporali tra l'assorbimento e la generazione di cassa), ovvero dalla realizzazione e distribuzione dei dividendi da parte delle medesime, non sia in grado di corrispondere gli interessi o di rimborsare il capitale a scadenza.

Eventuali risultati negativi registrati dalle altre società del Gruppo potrebbero influenzare negativamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo stesso.

3.1.2 Rischi connessi all'indebitamento del Gruppo

Bilancio consolidato

Il Gruppo recepisce le proprie risorse finanziarie principalmente tramite il tradizionale canale bancario e con strumenti tradizionali quali finanziamenti a medio/lungo termine, mutui, affidamenti bancari a breve termine, tramite i flussi derivanti dalla gestione operativa d'impresa nell'ambito dei rapporti commerciali con i soggetti debitori per i servizi resi ed i soggetti creditori per acquisti di beni e servizi. Il Gruppo, in base ai dati risultanti dal bilancio consolidato, predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (*International Accounting Standards Board*), approvato per l'esercizio chiuso il 31/12/2018, ha un indebitamento finanziario netto a tale data per Euro 33.011 migliaia così suddiviso:

| Descrizione (IAS/IFRS) (Euro migliaia) | 31/12/2017 | 31/12/2018 | Var. |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Passività finanziarie non correnti | 23.912 | 11.924 | (11.988) |
| Passività finanziarie correnti | 22.302 | 47.742 | 25.440 |
| (Attività finanziarie correnti) | - | - | - |
| (Disponibilità liquide) | (30.670) | (26.655) | 4.015 |
| Indebitamento Finanziario Netto | 15.544 | 33.011 | 17.467 |

Il bilancio consolidato del Gruppo al 31/12/2018 evidenzia un utile di esercizio di circa Euro 5.431 migliaia ed un patrimonio netto di circa Euro 4.707 migliaia.

L'indebitamento finanziario netto del Gruppo al 31/12/2018 è dovuto oltre alle esigenze di finanziamento del capitale circolante anche al sostenimento della crescita delle linee esterne.

Con riferimento alla tabella sopra riportata, si segnala che a seguito della violazione del covenant finanziario "leverage ratio" previsto nel regolamento del Prestito 2017, si è reso necessario provvedere, al fine di rispettare i dettami previsti dai principi contabili IAS/IFRS, e nonostante l'Emittente abbia ottenuto dagli Obbligazionisti 2017 una rinuncia all'esercizio

della facoltà di rimborso anticipato del Prestito 2017, alla riclassifica della totalità del debito riferito al Prestito 2017 tra le passività finanziarie correnti.

I rischi del *re-financing* dei debiti sono gestiti attraverso il monitoraggio delle scadenze degli affidamenti e il coordinamento dell'indebitamento con le tipologie di investimenti, in termini di liquidità degli attivi.

Resta inteso che non vi è garanzia che in futuro l'Emittente e/o il Gruppo possano negoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le modalità, i termini e le condizioni ottenuti fino alla data del Documento di Ammissione. Conseguentemente, gli eventuali aggravii in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti e l'eventuale futura riduzione della capacità di ottenere credito da parte del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e/o del Gruppo e limitarne la capacità di crescita.

3.1.3 Rischi connessi al tasso di interesse

Alla data del 31/12/2018 l'indebitamento finanziario risultante dalla situazione patrimoniale consolidata del Gruppo è pari a circa Euro 59.666 migliaia.

Analizzando i tassi di interesse applicati all'indebitamento finanziario, il Gruppo presenta un indebitamento sostanzialmente a tasso variabile per l'intero ammontare dello stesso fatta eccezione per il Prestito 2014 e per il Prestito 2017. L'indebitamento complessivo soggetto a tasso variabile ammonta ad Euro 41.926 migliaia.

Alla data del Documento di Ammissione sono in essere le seguenti operazioni di *Interst Rate Swap* a copertura del rischio tasso di interesse:

| Istituto | Capitale Residuo 30/06/2019 | Capitale Residuo 10/07/2019 |
|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| Intesa SanPaolo | 390.527,98 | 390.527,98 |
| Unicredit | 344.012,19 | 344.012,19 |
| Monte dei Paschi | 2.000.000,00 | 1.800.000,00 |
| Deutsche Bank | 250.000,00 | 250.000,00 |
| Intesa SanPaolo | 390.527,98 | 390.527,98 |

L'eventuale futura crescita dei tassi di interesse potrebbe comportare l'aumento degli oneri finanziari relativi all'indebitamento finanziario a tasso variabile e di conseguenza avere effetti sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

3.1.4 Rischi legati ai rapporti con Parti Correlate

Per quanto concerne i rapporti dell'Emittente con le parti correlate, sulla base dell'ultimo bilancio di esercizio approvato, si segnala che le operazioni con parti correlate alla data del 31/12/2018 sono così costituite:

| | Crediti (Euro migliaia) | | Debiti (Euro migliaia) | | Rapporto |
|---------------------------------|----------------------------|--------|---------------------------|--------|-------------|
| | Comm.li | Fin.ri | Comm.li | Fin.ri | |
| Corvallis S.p.A. | 4.409 | 1.500 | 130 | | Controllata |
| Corvallis B.I. S.r.l. | | 1.295 | | | Controllata |
| Corvallis DM S.r.l. | 11 | 200 | | | Controllata |
| FDM Business Solutions S.r.l. | 95 | | | | Controllata |
| JuliaSoft S.r.l. | 322 | | | | Controllata |
| retItalia Internazionale S.p.A. | 198 | | | | Controllata |
| Payotik S.r.l. | 10 | | | | Controllata |

La variazione della posizione creditoria dell'Emittente verso le parti correlate rispetto all'ultimo bilancio di esercizio approvato è dovuta ad ordinarie operazioni di gestione.

Alla data del Documento di Ammissione i rapporti con parti correlate, a giudizio del management dell'Emittente, prevedono condizioni economiche in linea con quelle di mercato. Tuttavia non vi è garanzia che ove tali operazioni fossero state concluse fra, o con terze parti, le stesse avrebbero negoziato e stipulato contratti, ovvero eseguito le operazioni stesse, alle medesime condizioni e modalità.

Qualora le parti correlate dovessero risultare inadempienti per ciò che concerne l'incasso dei crediti da parte delle società del Gruppo, non si può escludere che potrebbero verificarsi effetti pregiudizievoli per la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo stesso.

3.1.5 Rischi legati alla concessione di fideiussioni, garanzie e impegni

Di seguito l'elenco delle fideiussioni, garanzie e degli impegni concessi dall'Emittente come risultanti dal bilancio d'esercizio dell'Emittente al 31/12/2018:

| Rilascio della garanzia nell'interesse di | Importo della garanzia resa Euro migliaia | Rilasciata alla Banca |
|---|---|---|
| Corvallis S.p.A. | 650 | Intesa SanPaolo S.p.A. |
| FDM Business Services S.r.l. | 2.550 | Intesa SanPaolo S.p.A. |
| Corvallis DM S.r.l. | 1.300 | Intesa SanPaolo S.p.A. |
| FDM Business Services S.r.l. | 720 | Banca di Credito Cooperativo di Roma |
| Corvallis DM S.r.l. | 840 | Banca di Credito Cooperativo di Roma |
| FDM Business Services S.r.l. | 2.200 | Banca Popolare Commercio e Industria |
| Corvallis S.p.A. | 2.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. |
| Corvallis DM S.r.l. | 700 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. |
| FDM Business Services S.r.l. | 2.000 | Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. |
| Corvallis S.p.A. | 960 | Banca Patavina Credito Cooperativo S.p.A. |
| Corvallis S.p.A. | 1.200 | ICCREA Banca S.p.A. |
| Corvallis S.p.A. | 1.000 | Unicredit S.p.A. |
| Retitalia Internazionale S.p.A. | 120 | Banca Sella |
| Retitalia Internazionale S.p.A. | 750 | Banco Popolare di Milano |
| FDM Business Services S.r.l. | 1.000 | Banco Popolare di Milano |

Si tratta di garanzie emesse dalla controllante a beneficio di linee di credito riconosciute alle società del Gruppo, ricomprese nell'indebitamento finanziario di Gruppo.

3.1.6 Rischi connessi agli affidamenti bancari e non bancari

L'indebitamento bancario netto del Gruppo al 31/12/2018 era pari a Euro 33.301.155, come di sotto rappresentato in €/000:

| Descrizione (*) | 31/12/2017 | 31/12/2018 | Var. |
|---|---------------|---------------|----------------|
| Depositi bancari e postali | 30.627 | 26.550 | (4.077) |
| Cassa e assegni | 43 | 105 | 62 |
| Cassa e disponibilità liquide | 30.670 | 26.655 | (4.015) |
| Banche per conti correnti | 2.951 | 2.389 | (562) |
| Banche conto anticipi | 10.577 | 7.690 | (2.887) |
| Quota a breve di finanziamenti bancari | 7.191 | 7.133 | (58) |
| Quota a breve contratti leasing | 222 | 247 | 25 |
| Obbligazioni | - | 8.000 | 8.000 |
| Ratei passivi e altri debiti finanziari | 1.360 | 12.623 | 11.263 |

| | | | |
|---|----------------|---------------|----------------|
| <i>Effetto amortized cost</i> | - | (79) | (79) |
| Debiti finanziari a breve termine | 22.301 | 38.003 | 15.781 |
| Indebitamento bancario netto a breve | (8.369) | 11.348 | 19.796 |
| Debiti verso banche (oltre 12 mesi) | 5.658 | 10.229 | 4.554 |
| Debiti leasing (oltre 12 mesi) | 134 | 1.723 | 1.589 |
| Obbligazioni | 18.000 | 10.000 | (8.000) |
| Debito per acquisto rami d'azienda e partecipazioni | 650 | 50 | (600) |
| <i>Effetto amortized cost</i> | (530) | (338) | 192 |
| Debiti finanziari a medio-lungo termine | 23.912 | 21.664 | (2.248) |
| Strumenti finanziari derivati | 1 | 16 | 15 |
| Indebitamento bancario netto | 15.545 | 33.028 | 17.224 |

(*) La tabella sopra riportata presenta i flussi secondo il piano di rimborso contrattuale in coerenza con i dati Restated del Bilancio consolidato presentati in virtù dei waiver ottenuti dagli obbligazionisti.

Si segnala che l'incremento della voce "Ratei passivi e altri debiti finanziari", pari ad Euro 11.263 migliaia è da ascrivere all'iscrizione tra le passività finanziarie correnti del debito sorto per l'impegno all'acquisto del 39% del Capitale Sociale di Ge.Fi.L S.p.A. per Euro 10.900 mila.

Alcuni contratti di finanziamento a medio lungo termine contengono una serie di clausole e impegni (*covenant* finanziari, *negative pledge* ecc.), tipici della prassi nazionale e internazionale, in capo al debitore la cui violazione potrebbe far sorgere l'obbligo per l'Emittente di rimborsare anticipatamente le somme erogate, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo. Fermo restando quanto indicato al successivo paragrafo 3.1.16 (*Rischi connessi alle precedenti emissioni obbligazionarie*), alla data del Documento di Ammissione tutte le previsioni indicano il pieno rispetto dei *covenant* indicati.

Resta inoltre inteso che non vi è garanzia che in futuro l'Emittente e le società del Gruppo possano negoziare e ottenere i finanziamenti necessari per lo sviluppo della propria attività o per il rifinanziamento di quelli in scadenza, con le modalità, i termini e le condizioni ottenuti fino alla data del Documento di Ammissione. Conseguentemente, gli eventuali aggravii in termini di condizioni economiche dei nuovi finanziamenti e l'eventuale futura riduzione della capacità di credito nei confronti del sistema bancario potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica e finanziaria dell'Emittente e delle altre società del Gruppo e limitarne la capacità di crescita.

3.1.7 Rischi legati alle nuove acquisizioni

Durante gli ultimi esercizi, l'Emittente ha effettuato investimenti volti a rafforzare la propria presenza nei mercati non presidiati anche per il tramite di operazioni di acquisizione di quote di partecipazione in società operanti nei predetti settori. In particolare, si segnala che Corvallis S.p.A. ha perfezionato l'acquisizione del 39% delle azioni della Gefil (già controllata al 61%); il valore complessivo dell'operazione, ritenuta strategica dal Gruppo in ragione delle prospettive di sviluppo industriale della Gefil e dell'intero settore della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e delle altre entrate degli enti pubblici, è pari ad Euro 13,1 milioni, di cui Euro 4,1 milioni già versati, con impegno da parte di Corvallis S.p.A. al pagamento differito della rimanente parte nel corso del 2019. Tale impegno, in ottemperanza con quanto previsto dai principi contabili IAS.IFRS, è stato esposto nel Bilancio 2018 tra gli altri debiti finanziari per Euro 10,9 milioni.

Il successo del piano strategico attraverso future acquisizioni dipende dalla capacità dell'Emittente di identificare *target* di acquisizione idonei, di negoziare le transazioni a

condizioni favorevoli, di portare a termine le acquisizioni nei tempi previsti e integrarle all'interno del Gruppo.

L'Emittente a seguito di tali acquisizioni potrebbe non essere in grado di generare ulteriori flussi di cassa e la crescita attesa. Le valutazioni e le ipotesi riguardanti gli obiettivi di acquisizione potrebbero rivelarsi inesatti, e sviluppi effettivi potrebbero differire significativamente dalle aspettative. L'Emittente inoltre potrebbe non essere in grado di integrare con successo le acquisizioni o tale integrazione potrebbe richiedere investimenti maggiori di quanto ci si attenda, e incorrere in passività potenziali sconosciute o impreviste rispetto ai clienti, dipendenti, fornitori, autorità di governo o altri soggetti.

Il processo di integrazione delle acquisizioni potrebbe anche essere dannoso per l'Emittente stesso, come conseguenza di imprevisti legali, normativi, contrattuali, difficoltà nel realizzare sinergie operative che permettano di mantenere la qualità dei servizi che storicamente l'Emittente ha realizzato.

3.1.8 Rischi connessi alla mancata realizzazione o a ritardi nell'attuazione della strategia industriale

L'Emittente nell'approvare il piano industriale ha fissato le linee strategiche e gli obiettivi di crescita del Gruppo per i prossimi anni. Tali obiettivi sono basati su assunzioni di carattere generale di scenario tra le quali si segnalano, a titolo esemplificativo, l'andamento di variabili macroeconomiche e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie al finanziamento degli stessi. Tali assunzioni hanno principalmente carattere soggettivo e si basano su valutazioni effettuate dal management in relazione a eventi futuri e incerti. Nel contesto di tali linee strategiche il Gruppo intende ampliare l'ambito della propria attività anche all'estero e, nello specifico, all'interno della Unione Europea. L'attività internazionale è esposta a rischi connessi all'instabilità della situazione politica ed economica locale e i rischi relativi al mutamento del quadro macro-economico, fiscale e legislativo. L'identificazione di nuove iniziative del Gruppo in paesi esteri è pertanto accompagnata da una preventiva ed accurata valutazione di tali rischi che vengono costantemente monitorati.

Di seguito si riportano le principali grandezze previste nel piano industriale dell'Emittente:

| €/000 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|
| Valore della Produzione | 179.090 | 189.549 | 196.079 |
| EBITDA | 21.177 | 25.478 | 28.448 |
| EBITDA % | 11,8% | 13,4% | 14,5% |
| Utile Netto | 6.255 | 11.046 | 13.922 |
| Patrimonio Netto | 10.531 | 21.577 | 35.495 |
| Posizione Finanziaria Netta (*) | 32.666 | 16.229 | (2.631) |

(*) Si segnala che il calcolo della Posizione Finanziaria Netta, in linea con il Regolamento del Prestito, non tiene conto degli impatti derivanti dall'adozione del principio contabile IFRS 16 – Leasing in vigore dal 1/1/2019

Qualora una o più delle assunzioni sottese al piano industriale non si verifichi o si verifichi solo in parte, o si verifichi a condizioni diverse da quelle assunte, anche in seguito ad eventi non prevedibili e/o quantificabili nonostante l'attività di monitoraggio, le previsioni contenute nel piano industriale potrebbero discostarsi da quelle che si realizzeranno effettivamente, con conseguenti effetti negativi sulla situazione finanziaria, economica e patrimoniale del Gruppo.

3.1.9 Rischi legati alla dipendenza dell'Emittente e del Gruppo da alcune figure chiave e alla concentrazione delle deleghe in capo ad alcuni soggetti

Lo sviluppo e il successo dell'Emittente e del Gruppo dipendono in maniera significativa dalla presenza di un *management* qualificato, che, a giudizio dell'Emittente, ha contribuito e contribuisce in maniera determinante allo sviluppo della sua attività. Il successo

dell'Emittente dipende anche dalla capacità del management di attuare una gestione efficace delle attività e delle singole aree di *business*.

In particolare, il Gruppo dipende in larga misura dal Dott. Enrico del Sole, che ricopre la carica di Amministratore Delegato, nonché dal Dott. Antonio Santocono, Presidente del Consiglio di Amministrazione, i quali svolgono un ruolo determinante nella gestione dell'attività del Gruppo, contribuendo in maniera rilevante al suo sviluppo.

In ragione di quanto precede, sebbene sotto il profilo operativo e dirigenziale il Gruppo abbia posto in essere una struttura capace di assicurare la continuità nella gestione dell'attività, il legame tra il *management* e il Gruppo resta un fattore critico di successo per il Gruppo stesso. Pertanto, non si può escludere che qualora l'Amministratore Delegato ovvero il Presidente cessassero di ricoprire il ruolo fino ad ora svolto e il Gruppo non fosse in grado di sostituirli tempestivamente, ciò possa avere un potenziale effetto negativo sulla struttura operativa e sulle prospettive di crescita del Gruppo, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria dello stesso.

3.1.10 Rischi legati alle locazioni in essere

L'Emittente dichiara che alla data del presente Documento di Ammissione sono in essere contratti di locazione da parte dell'Emittente o da parte di società del Gruppo necessari al normale svolgimento dell'attività, tra cui, in particolare, i contratti di locazione per la gestione dell'attività inerente l'archiviazione documentale. I principali contratti sono di seguito riepilogati.

| Località | Scadenza | Canone annuo |
|------------------------|------------|-----------------------|
| | | (Esposti in € / '000) |
| Aosta, Ao | 30/11/2020 | 68 |
| Aprilia, Lt | 28/11/2023 | 233 |
| Citta' Della Pieve, Pg | 30/06/2022 | 407 |
| Sesto Al Reghena, Pn | 31/01/2028 | 252 |
| Verolengo, To | 31/12/2019 | 3 |
| Mortara, Pv | 06/07/2024 | 1.064 |

In riferimento ai contratti di locazione in essere in caso di risoluzione, recesso o cessazione degli stessi per qualunque causa, anche estranea alla volontà dell'Emittente, vi è il rischio di non poter stipulare nuovi contratti di locazione entro un breve termine ed alle medesime condizioni economiche di quelli già esistenti. L'Emittente, in tali ipotesi, sarebbe tenuta a sostenere i relativi oneri con conseguenti effetti negativi sulla propria situazione economica patrimoniale e finanziaria.

3.1.11 Rischio Operativo

Si definisce rischio operativo il rischio di perdite dovute ad errori, violazioni, interruzioni, danni causati da processi interni, personale, sistemi ovvero causati da eventi esterni. L'Emittente è pertanto esposto a molteplici tipi di rischio operativo, compreso il rischio di frode da parte di dipendenti e soggetti esterni, il rischio di operazioni non autorizzate eseguite da dipendenti oppure il rischio di errori operativi, compresi quelli risultanti da vizi o malfunzionamenti dei sistemi informatici o di telecomunicazione. I sistemi e le metodologie di gestione del rischio operativo sono progettati per garantire che tali rischi connessi alle proprie attività siano tenuti adeguatamente sotto controllo. Qualunque inconveniente o difetto di tali sistemi potrebbe incidere negativamente sulla posizione finanziaria e sui risultati operativi dell'Emittente. Tali fattori, in particolar modo in periodi di crisi economico-

finanziaria, potrebbero condurre l'Emittente a subire perdite, incrementi dei costi di finanziamento, riduzioni del valore delle attività detenute, con un potenziale impatto negativo sulla liquidità dell'Emittente e sulla sua stessa solidità patrimoniale.

3.1.12 Rischi connessi alla normativa sulla responsabilità amministrativa delle imprese (D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche) o a violazione del modello organizzativo dell'Emittente

Il Decreto Legislativo 231/2001 ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il regime della responsabilità amministrativa a carico degli enti, per determinati reati commessi nel loro interesse o a loro vantaggio, da parte di soggetti che rivestono posizione di vertice o di persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza.

Alla data del Documento di Ammissione, l'Emittente ha implementato il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed è in procinto di nominare i componenti dell'Organismo di Vigilanza. Alla luce di quanto sopra, nelle more della nomina dell'Organismo di Vigilanza, necessario al fine di rendere applicabile l'esimente di cui all'art. 6 comma 1 del Decreto 231, l'Emittente potrebbe essere esposta al rischio di eventuali sanzioni pecuniarie ovvero interdittive dell'attività previste dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria e sull'attività, dell'Emittente.

Con riferimento alla Corvallis S.p.A., si segnala che alla data del Documento di Ammissione, la stessa ha adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal D. Lgs. 231/2001 al fine di creare regole idonee a prevenire l'adozione di comportamenti illeciti da parte di soggetti apicali, dirigenti o comunque dotati di poteri decisionali e ha nominato un organismo di vigilanza preposto alla vigilanza sul funzionamento, sull'osservanza e sul costante aggiornamento del modello organizzativo.

L'adozione e il costante aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo non escludono di per sé l'applicabilità delle sanzioni previste nel D.Lgs. 231/2001. Infatti, in caso di commissione di un reato, tanto i modelli, quanto la loro concreta attuazione, sono sottoposti al vaglio dall'autorità giudiziaria e, ove questa ritenga che i modelli adottati non siano idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi o la non osservanza di tali modelli da parte dell'organismo a ciò appositamente preposto, la Corvallis S.p.A. potrebbe essere assoggettata a sanzioni.

Non è possibile escludere che, nel caso in cui la responsabilità amministrativa della Corvallis S.p.A. fosse concretamente accertata, oltre alla conseguente applicazione delle relative sanzioni, si verificassero ripercussioni negative sulla reputazione, nonché sull'operatività e sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria anche dell'Emittente.

Si rileva altresì che le altre società del Gruppo aventi sede in Italia e come tali assoggettate alla legislazione italiana non hanno adottato alla data del presente Documento di Ammissione il modello organizzativo previsto dal D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Pertanto le stesse potrebbero essere esposte al rischio di eventuali sanzioni pecuniarie ovvero interdittive dell'attività previste dalla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria delle stesse e del Gruppo.

3.1.13 Rischi connessi alle perdite su crediti

Si definisce rischio di credito la possibilità che i crediti nei confronti della clientela possano essere non onorati a scadenza.

Il Gruppo si tutela da questo rischio attraverso mirate politiche di selezione della clientela che prevedono la valutazione iniziale del committente e il monitoraggio periodico del profilo di rischio assegnatogli.

Ad eccezione delle esposizioni nei confronti della clientela del settore Finanziario-Assicurativo e nei confronti della Pubblica Amministrazione, a cui vengono concesse

dilazioni di pagamento in linea con le politiche di pagamento degli enti pubblici, il Gruppo non ha esposizioni significative nei confronti di singole controparti.

Alla data del 31/12/2018, il Gruppo aveva un monte crediti pari a circa Euro 30.883.279, al netto del fondo svalutazione di Euro 1.370.382, dei quali circa Euro 7.092.845 risultavano scaduti, con diversi gradi di anzianità ma per lo più recentemente (27,9% entro 30 giorni; 37,9% da 30 a 120 giorni).

Di seguito si riporta il dettaglio dell'ageing dei crediti verso clienti in essere al 31/12/2018 del Gruppo (importi in €/000):

| | Lordo | Svalutazione | Totale |
|---------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| Non ancora scaduti | 25.160.816 | (33.408) | 25.127.408 |
| Scaduti da 0-30 giorni | 1.980.870 | (2.183) | 1.978.687 |
| Scaduti da 31-120 giorni | 2.689.467 | (67.028) | 2.622.439 |
| Scaduti da 121-180 giorni | 437.374 | (72.925) | 364.449 |
| Scaduti da 181-365 giorni | 556.614 | (207.859) | 348.755 |
| Scaduti da 1 anno fino a 3 anni | 745.297 | (303.756) | 441.541 |
| Oltre 3 anni | 683.223 | (683.223) | - |
| TOTALE | 32.253.661 | (1.370.382) | 30.883.279 |

Sono oggetto di svalutazione le posizioni per le quali vi sono oggettive evidenze di inesigibilità, parziale o totale. Gli accantonamenti ai fondi svalutazione crediti riflettono in maniera accurata i rischi di credito effettivi, attraverso la mirata quantificazione dell'accantonamento. Gli importi oggetto di accantonamento a esito di tale processo risultano poco significativi in conseguenza dell'elevato livello di solidità della clientela del Gruppo.

Qualora le misure adottate dal Gruppo non risultino efficaci per mitigare il rischio di insolvibilità dei crediti, considerato altresì che tale situazione potrebbe insorgere a causa di circostanze indipendenti dal controllo dell'Emittente o delle altre società del Gruppo, potrebbero verificarsi potenziali effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

3.1.14 Rischio di liquidità

Si definisce rischio di liquidità il rischio che l'Emittente o le altre società del Gruppo non riescano a far fronte ai propri impegni di pagamento quando essi giungono a scadenza. La liquidità dell'Emittente o delle altre società del Gruppo potrebbe essere danneggiata dall'incapacità di vendere i propri prodotti e servizi, da imprevisti flussi di cassa in uscita, dall'obbligo di prestare maggiori garanzie ovvero dall'incapacità di accedere ai mercati dei capitali.

Tale situazione potrebbe essere dovuta anche a un rapporto mezzi di terzi e mezzi propri eccessivo o alla mancata coerenza tra la durata delle fonti e degli impieghi.

La funzione finanza del Gruppo è centralizzata allo scopo di ottimizzare il reperimento e l'utilizzo delle risorse finanziarie. In particolare la gestione coordinata dei flussi finanziari nel Gruppo, consente di allocare i fondi disponibili a livello di Gruppo secondo le necessità che di volta in volta si manifestano tra le singole società del Gruppo stesso. Viene costantemente monitorata la situazione finanziaria attuale, prospettica e la disponibilità di adeguati affidamenti bancari. Attraverso i rapporti che l'Emittente e le altre società del Gruppo intrattengono con i principali Istituti di Credito Italiani vengono ricercate le forme di finanziamento più adatte alle proprie esigenze e le migliori condizioni di mercato. Tuttavia non vi può essere certezza che in futuro l'Emittente o le altre società del Gruppo continuino ad accedere a forme di finanziamento bancario e che i medesimi riescano a far fronte ai propri impegni di pagamento a scadenza con regolarità, con conseguenti potenziali effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

3.1.15 Rischi connessi alle coperture assicurative

L'Emittente svolge attività tali che potrebbero esporla al rischio di subire o procurare danni talvolta di difficile prevedibilità e/o quantificazione.

Sebbene l'organo amministrativo ritiene di aver stipulato polizze assicurative adeguate all'attività svolta, ove si verificano eventi per qualsiasi motivo non compresi nelle coperture assicurative ovvero tali da cagionare danni aventi un ammontare eccedente le coperture medesime, l'Emittente sarebbe tenuta a sostenere i relativi oneri con conseguenti effetti negativi sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria.

3.1.16 Rischi connessi alle precedenti emissioni obbligazionarie

L'Emittente in data 30 dicembre 2014 ha emesso un prestito obbligazionario (il "**Prestito 2014**") ammesso a quotazione sul segmento ExtraMOT PRO di Borsa Italiana, per un importo nominale complessivo di Euro 8.000.000, denominato «*Corvallis S.p.A. 6,25% 2014 – 2019*» e costituito da n. 80 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000 (le "**Obbligazioni 2014**") sottoscritto da investitori professionali (gli "**Obbligazionisti 2014**"). Il Prestito 2014 contiene clausole standard per questa tipologia di operazioni di mercato, relative ad impegni dell'Emittente quali covenant finanziari (quali ad esempio, l'*interest coverage ratio* e il rapporto tra l'indebitamento finanziario netto e l'Ebitda) e non, la cui violazione potrebbe comportare il verificarsi di un evento rilevante ai sensi dello stesso regolamento del prestito. Al verificarsi di tale evento rilevante e comunque previa delibera di rimborso anticipato, gli Obbligazionisti 2014 avranno la facoltà di richiedere all'Emittente il rimborso anticipato delle Obbligazioni 2014. Qualora l'Emittente dovesse violare uno degli impegni assunti ai sensi del Prestito 2014, ovvero si dovesse verificare uno degli eventi elencati quali eventi rilevanti ai sensi dello stesso regolamento l'Emittente potrebbe essere tenuta a rimborsare, prima della relativa data di scadenza, l'intero ammontare agli Obbligazionisti 2014, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria.

L'Emittente in data 10 marzo 2017 ha emesso un prestito obbligazionario (il "**Prestito 2017**") ammesso a quotazione sul segmento ExtraMOT PRO di Borsa Italiana, per un importo nominale complessivo di Euro 10.000.000, denominato «*Corvallis Holding S.p.A. 5% 2017 – 2023*» e costituito da n. 100 titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000 (le "**Obbligazioni 2017**") sottoscritto da investitori professionali (gli "**Obbligazionisti 2017**"). Il Prestito 2017 contiene clausole standard per questa tipologia di operazioni di mercato, relative ad impegni dell'Emittente quali covenant finanziari (quali ad esempio, l'*interest coverage ratio* e il rapporto tra l'indebitamento finanziario netto e l'Ebitda) e non, la cui violazione potrebbe comportare il verificarsi di un evento rilevante ai sensi dello stesso regolamento del prestito. In merito, si segnala che qualora venisse confermata la performance attualmente prevista nel piano industriale per l'esercizio 2019, si verificherebbe il mancato rispetto del covenant finanziario "*leverage ratio*" previsto nel regolamento del Prestito 2017.

Al verificarsi di tale evento rilevante (ovvero di uno degli altri eventi rilevanti previsti nel regolamento del Prestito 2017) e comunque previa delibera di rimborso anticipato, gli Obbligazionisti 2017 avranno la facoltà di richiedere all'Emittente il rimborso anticipato delle Obbligazioni 2017. Qualora l'Emittente dovesse violare uno degli impegni assunti ai sensi del Prestito 2017, ovvero si dovesse verificare uno degli eventi elencati quali eventi rilevanti ai sensi dello stesso regolamento l'Emittente potrebbe essere tenuta a rimborsare, prima della relativa data di scadenza, l'intero ammontare agli Obbligazionisti 2017, con conseguenti effetti negativi sulla situazione economico, patrimoniale e finanziaria.

Con riferimento ai rischi evidenziati nei paragrafi precedenti, si segnala che Corvallis S.p.A. ha perfezionato nel primo semestre 2019 l'acquisizione del 39% delle azioni della società Gefil (come indicato nel paragrafo 3.1.8). Tale acquisizione ha comportato, già nel Bilancio Consolidato relativo all'esercizio 2018, una riduzione del patrimonio netto pari ad Euro

13.171 migliaia in quanto il valore del corrispettivo pattuito per l'acquisizione è stato registrato a decremento del patrimonio netto secondo quanto previsto dal principio contabile IFRS 3.

In conseguenza di tale effetto contabile, alla data di calcolo del 31 dicembre 2018 si è verificato, con riferimento al Prestito 2014 ed al Prestito 2017, il mancato rispetto del *covenant* finanziario "*leverage ratio*" previsto nel relativo regolamento del prestito. In merito, a seguito di negoziazioni tra il management dell'Emittente e i principali obbligazionisti del Prestito 2017, in data 26 giugno 2019 si è riunita l'assemblea dei portatori delle Obbligazioni 2017 che ha deliberato i necessari *waiver* in favore dell'Emittente rinunciando ad esercitare la facoltà di rimborso anticipato prevista dal regolamento del Prestito 2017.

Tuttavia, con riferimento al Prestito 2014 la cui scadenza è prevista per il prossimo 30 dicembre 2019, si segnala che non è stata convocata l'assemblea dei portatori delle Obbligazioni 2014 per il rilascio dei *waiver* a seguito del mancato rispetto del sopra indicato *covenant* finanziario. Vi è quindi la possibilità che gli Obbligazionisti 2014 possano richiedere all'Emittente il rimborso anticipato del Prestito 2014.

3.1.17 Rischi connessi alle dichiarazioni previsionali e di preminenza

Il presente Documento di Ammissione contiene alcuni dati e dichiarazioni di carattere previsionale in merito agli obiettivi prefissati dal Gruppo (si veda in particolare il paragrafo 3.1.8 (*Rischi connessi alla mancata realizzazione o a ritardi nell'attuazione della strategia industriale*)). I dati e le dichiarazioni previsionali sono basati su stime e assunzioni concernenti eventi futuri o incerti il cui verificarsi potrebbe comportare scostamenti anche significativi rispetto alle previsioni formulate. Non è possibile garantire che quanto previsto e atteso si realizzi effettivamente. I risultati definitivi del Gruppo potrebbero, infatti, essere diversi da quelli ipotizzati a causa di rischi noti ed ignoti, incertezze ed altri fattori.

3.2 **Fattori di rischio connessi al settore in cui operano l'Emittente e il Gruppo**

3.2.1 Rischi connessi alla normativa e alla regolamentazione dei settori di attività in cui operano l'Emittente e le altre società del Gruppo

Le attività svolte dall'Emittente e dal Gruppo possono risentire, in alcuni ambiti specifici quali quello della riscossione dei tributi locali, di variazioni delle normative di settore.

Per quanto riguarda il settore IT eventuali evoluzioni del quadro normativo di riferimento del settore bancario ed assicurativo possono comportare nuove opportunità di business.

Cambiamenti normativi che determinano condizioni sfavorevoli per gli operatori del settore potrebbero avere effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale del Gruppo, in termini di riduzione dei ricavi, contrazione dei margini e/o abbandono di iniziative in corso.

3.2.2 Rischi connessi alla concorrenza

L'Emittente e il Gruppo operano in un contesto competitivo, caratterizzato dalla concorrenza di un numero elevato di soggetti italiani e/o multinazionali, alcuni dei quali dotati di risorse finanziarie maggiori rispetto all'Emittente e al Gruppo. Qualora l'Emittente e/o il Gruppo non fossero in grado di mantenere la propria forza competitiva sul mercato vi potrebbero essere effetti negativi sull'attività e sulle prospettive di crescita dell'Emittente e/o del Gruppo, nonché sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria.

3.2.3 Rischi connessi all'attuale congiuntura economica

L'attività del Gruppo è influenzata dalle condizioni generali dell'economia nei vari mercati in cui esso opera.

Il verificarsi di una crisi economica che colpisca il sistema bancario ed i mercati finanziari, simile a quella sviluppatasi con intensità diverse a partire dal 2007, nonché il conseguente peggioramento delle condizioni macroeconomiche (contrazione dei consumi e della produzione industriale a livello mondiale) potrebbero avere quale effetto una restrizione della domanda dei servizi informatici e dei prodotti e potrebbe presentarsi il rischio di una contrazione degli ordinativi con conseguenti impatti economici e patrimoniali negativi sull'Emittente e sul Gruppo.

Nonostante il Gruppo a seguito dell'evoluzione e della conseguente rimappatura della propria offerta commerciale nonché grazie alle recenti acquisizioni abbia diversificato la propria presenza su nuovi settori merceologici ed abbia potuto ridistribuire il peso del proprio volume d'affari, mitigando i rischi legati alla crisi di un singolo mercato non è possibile escludere che a fronte di una potenziale nuova congiuntura economica negativa il Gruppo possa risentirne in maniera significativa.

3.2.4 Rischi connessi all'evoluzione dei servizi IT

Rischi connessi al funzionamento delle reti

L'Emittente e il Gruppo operano principalmente nel settore dell'information technology. Tale attività si basa sull'utilizzo di sistemi informatici soggetti a molteplici rischi operativi. A titolo esemplificativo, citiamo: guasti alle apparecchiature, interruzioni dell'energia elettrica, condotte illecite di terzi e/o eventi di natura eccezionale tra cui le catastrofi naturali che, qualora si verificassero, potrebbero pregiudicare il corretto funzionamento di detti sistemi e costringere l'Emittente a sospendere o interrompere l'erogazione dei servizi.

Lo svolgimento delle attività del Gruppo, inoltre, è strettamente correlato alla capacità del Gruppo (e dei terzi fornitori di infrastrutture o servizi di comunicazioni elettroniche) di salvaguardare i propri sistemi informatici e apparati tecnologici da danni causati da interruzioni di servizi di telecomunicazioni, virus informatici e altri eventi che possono impedire il normale svolgimento delle attività. Nonostante i sistemi informatici siano adeguatamente duplicati, in caso di condotte illecite di terzi e/o di eventi di natura eccezionale particolarmente avversi le misure di sicurezza adottate dall'Emittente per proteggere i propri sistemi e apparati potrebbero rivelarsi inefficaci nel garantire la continuità del servizio.

Il verificarsi dei suddetti eventi, ovvero un rallentamento o interruzione dei servizi, potrebbe comportare effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

3.2.5 Rischi connessi all'evoluzione tecnologica

Il settore dell'information technology è caratterizzato da un rapido sviluppo tecnologico e risente della pressione competitiva derivante dallo sviluppo della tecnologia.

Il successo del Gruppo dipende, tra l'altro, dalla capacità di adeguare e innovare tempestivamente la propria offerta di prodotti e servizi in funzione dei prevedibili sviluppi tecnologici, al fine di rispondere ai continui progressi tecnologici che caratterizzano il settore in cui opera il Gruppo. Ciò potrebbe richiedere adeguamenti tempestivi degli investimenti inizialmente previsti ricorrendo agli azionisti o al credito.

Sebbene il Gruppo operi con i propri clienti tipicamente sulla base di contratti di durata pluriennale e nonostante la dimensione multi-business acquisita dal Gruppo, qualora il Gruppo non fosse in grado di adattarsi in modo tempestivo, per qualsiasi ragione, all'eventuale evoluzione tecnologica e/o all'introduzione di nuove tecnologie o non fosse in grado di anticipare le tendenze del mercato, potrebbero verificarsi effetti negativi sull'attività e sulla posizione concorrenziale del Gruppo sul mercato, in particolare nel medio – lungo

periodo, con potenziali effetti negativi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'Emittente e del Gruppo.

3.2.6 Rischio utilizzo di stime per la determinazione dei corrispettivi

Il settore in cui opera il Gruppo prevede l'utilizzo di contratti che prevedono un corrispettivo determinato al momento dell'aggiudicazione. I maggiori oneri che il Gruppo può incontrare e/o subire nell'esecuzione di tali contratti devono essere sopportati dal Gruppo e possono essere recuperati nei confronti del committente a seconda della normativa e/o delle condizioni contrattuali convenute. Conseguentemente i margini realizzati sui contratti di tale natura possono variare rispetto alle stime originarie.

3.2.7 Rischi connessi agli adempimenti in materia di salute, sicurezza e ambiente

L'attività del Gruppo è soggetta alle diverse normative applicabili nei paesi in cui hanno sede le società del Gruppo in materia di tutela dell'ambiente e della salute ed ogni attività viene svolta nel rispetto di tali normative e delle autorizzazioni eventualmente richieste ed ottenute.

Non può tuttavia essere escluso che il Gruppo possa incorrere in costi o responsabilità in materia di tutela dell'ambiente. Sono infatti difficilmente prevedibili le ripercussioni economico-finanziarie di eventuali danni ambientali, anche in considerazione dei possibili effetti di nuove disposizioni legislative e regolamentari per la tutela dell'ambiente, dell'impatto di eventuali innovazioni tecnologiche per il risanamento ambientale, della possibilità dell'insorgere di controversie e della difficoltà di determinare le eventuali conseguenze, anche in relazione alla responsabilità di altri soggetti.

3.3 **Fattori di rischio relativi alle Obbligazioni**

3.3.1 Rischi connessi alla negoziazione, alla liquidità dei mercati e alla possibile volatilità del prezzo delle Obbligazioni

L'Emittente ha presentato domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni presso il Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, riservato solo agli investitori professionali, gli unici ammessi alle negoziazioni su tale mercato.

Le Obbligazioni non saranno assistite da un operatore specialista (come definito all'interno del Regolamento del Mercato ExtraMOT). Pertanto, anche l'investitore professionale che intenda disinvestire le Obbligazioni prima della naturale scadenza potrebbe incontrare difficoltà nel trovare una controparte e quindi nel liquidare l'investimento, con il conseguente rischio di ottenere un valore inferiore a quello di sottoscrizione. Infatti, il prezzo di vendita sarà influenzato da diversi elementi, tra cui:

- a) variazione dei tassi di interesse e di mercato ("*Rischio di tasso*");
- b) caratteristiche del mercato in cui i titoli verranno negoziati ("*Rischio di liquidità*");
- c) variazione del merito creditizio dell'Emittente ("*Rischio di deterioramento del merito di credito dell'Emittente*"); e
- d) commissioni ed oneri ("*Rischio connesso alla presenza di commissioni ed altri oneri nel prezzo di emissione*").

Di conseguenza gli investitori, nell'elaborare le proprie strategie finanziarie, dovranno tenere in considerazione che la durata dell'investimento potrebbe eguagliare la durata delle Obbligazioni stesse. Per contro, tali elementi non influenzano il valore di rimborso a scadenza, che rimane pari al 100% del Valore Nominale.

3.3.2 Rischio di tasso

L'investimento nelle Obbligazioni comporta i fattori di rischio "mercato" propri di un investimento in obbligazioni a tasso fisso. Le fluttuazioni dei tassi d'interesse sui mercati

finanziari si ripercuotono sul prezzo e quindi sul rendimento delle Obbligazioni, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua. Pertanto, in caso di vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, il loro valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa al loro prezzo di sottoscrizione ed il ricavo di tale vendita potrebbe quindi essere inferiore anche in maniera significativa all'importo inizialmente investito ovvero significativamente inferiore a quello attribuito alle Obbligazioni al momento dell'acquisto ipotizzando di mantenere l'investimento fino alla scadenza.

3.3.3 Rischi connessi ad un eventuale abbassamento del *rating* dell'Emittente

In data 6 ottobre 2014 Cerved Rating Agency S.p.A. ("**Cerved**") ha assegnato all'Emittente il rating pubblico A3.1 con probabilità di insolvenza a 12 mesi pari allo 0,60%. In data 3 ottobre 2015, Cerved ha rivisto il rating assegnato all'Emittente e, in particolare, ha innalzato il medesimo da A3.1 a A2.2 (c.d. *rating upgrade*).

In data 28 settembre 2018, Cerved ha confermato il rating pubblico A2.2 assegnato all'Emittente. Cerved emette rating riconosciuti a livello europeo ed ha ottenuto, in data 20 dicembre 2012, la registrazione come Credit Rating Agency (CRA) ai sensi del Regolamento CE n. 1060/2009. La possibilità di accesso al mercato dei capitali, alle altre forme di finanziamento e i costi connessi potrebbero, tra l'altro, essere influenzati anche dal rating assegnato all'Emittente. Pertanto, eventuali riduzioni del medesimo potrebbero costituire una limitazione alla possibilità di accesso al mercato dei capitali ed incrementare il costo della raccolta e/o del rifinanziamento dell'indebitamento in essere con conseguenti effetti negativi sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Emittente. Eventuali modifiche al rating dell'Emittente ovvero l'eventuale messa sotto osservazione della stessa da parte di Cerved e/o di altre agenzie di rating saranno portate a conoscenza mediante apposito comunicato stampa pubblicato sul sito internet dell'Emittente.

3.3.4 Rischio derivante dalle modifiche al regime fiscale

Tutti gli oneri fiscali, presenti e futuri, che si applicano ai pagamenti effettuati ai sensi ed in relazione alle Obbligazioni, sono ad esclusivo carico del relativo Obbligazionista. Non vi è certezza che il regime fiscale applicabile alla data di approvazione del presente Documento di Ammissione rimanga invariato durante la vita delle Obbligazioni, con possibile effetto pregiudizievole sul rendimento netto atteso dal relativo Obbligazionista.

3.3.5 Rischio connessi al rimborso anticipato dell'Emittente

Le Obbligazioni possono essere anticipatamente rimborsate dall'Emittente ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) del Regolamento del Prestito. In tal caso, gli Obbligazionisti potrebbero vedere disattese le proprie aspettative in termini di rendimento in quanto il rendimento atteso al momento della sottoscrizione delle Obbligazioni, calcolato o ipotizzato sulla base della durata originaria delle Obbligazioni medesime, potrebbe subire delle variazioni in diminuzione. Non vi è, inoltre, alcuna certezza che, in caso di rimborso anticipato delle Obbligazioni, la situazione del mercato finanziario sia tale da consentire agli Obbligazionisti di reinvestire le somme percepite all'esito del rimborso anticipato ad un rendimento almeno pari a quello delle Obbligazioni anticipatamente rimborsate.

3.3.6 Rischio connesso al conflitto di interesse

(i) *Rischio conflitto di interessi legato al riacquisto delle Obbligazioni da parte dell'Emittente*

L'Emittente potrebbe trovarsi in una situazione di conflitto di interessi qualora lo stesso assumesse la veste di controparte diretta nel riacquisto delle Obbligazioni determinandone il prezzo.

(ii) *Rischio di conflitto di interessi con soggetti coinvolti nell'operazione*

I soggetti a vario titolo coinvolti nell'emissione delle Obbligazioni possono avere un interesse autonomo potenzialmente in conflitto con quello degli Investitori Professionali, sottoscrittori del Prestito.

4. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'EMITTENTE E ALL'EMISSIONE

4.1 Denominazione legale e commerciale

La denominazione legale e commerciale dell'Emittente è Corvallis Holding S.p.A..

4.2 Estremi di iscrizione nel Registro delle Imprese

L'Emittente è iscritta presso l'Ufficio del Registro delle Imprese di Padova al n. 04605600289.

4.3 Data di costituzione e durata dell'Emittente

Corvallis Holding S.p.A. è stata costituita in data 28 novembre 2011.

Ai sensi dell'articolo 3 dello Statuto, la durata dell'Emittente è stabilita fino al 31 dicembre 2050.

4.4 Domicilio e forma giuridica, legislazione in base alla quale opera l'Emittente, paese di costituzione e sede sociale

L'Emittente è costituita in Italia in forma di società per azioni e opera in base alla legislazione italiana.

La sede legale dell'Emittente è in Via Giovanni Savelli n. 56 – 35129, Padova.

4.5 Descrizione dell'Emittente

Il Gruppo Corvallis opera nell'area dei servizi di *Information Technology* (“**IT**”) con un'offerta rivolta al mondo bancario, assicurativo, ai comparti industriali e di servizi, alle utilities, alle pubbliche amministrazioni attraverso un modello di business che comprende le seguenti linee di offerta: business solutions (soluzioni applicative di mercato), servizi (consulenza strategica, *system integration*, *application management*), outsourcing services (*front-back office* e *Business Process Outsourcing* (“**BPO**”), soluzioni di gestione e archiviazione documentale, servizi finanziari e di fiscalità locale, *business information*).

4.6 Eventi recenti sostanzialmente rilevanti per la valutazione della solvibilità dell'Emittente

Per un'informativa completa relativa alle operazioni societarie e ai fatti di rilievo inerenti all'ultimo bilancio di esercizio approvato, si invitano gli investitori a leggere attentamente le relative informazioni riportate nel bilancio d'esercizio dell'Emittente e nel Bilancio Consolidato chiusi al 31/12/2018, allegati al presente Documento di Ammissione.

4.7 Collegio Sindacale e revisore esterno

Il Collegio Sindacale, costituito da tre persone fisiche membri effettivi e due persone fisiche supplenti, tutti revisori legali iscritti nell'apposito registro, in carica dal 10 maggio 2018 sino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020, ha esercitato nel rispetto delle norme statutarie solo le funzioni di controllo di gestione (art. 2403 c.c.) mentre le funzioni di controllo contabile, previste dall'art. 2409-bis del c.c., sono state svolte dalla società di revisione KPMG S.p.a..

Il Revisore esterno ha emesso le relazioni di certificazione sul bilancio di esercizio dell'Emittente e sul Bilancio Consolidato relativi all'esercizio 2017 e 2018 ex art. 14 del D. Lgs. n. 39/2010.

4.8 Ammontare delle Obbligazioni

Al 31/12/2018, data di approvazione dell'ultimo bilancio, il capitale sociale ammontava ad Euro 6.195.000 e le riserve disponibili risultavano pari ad Euro 3.272.670.

Il Prestito sarà costituito da un massimo di n. 200 (duecento) obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila virgola zerozero) cadauna, per un importo nominale complessivo massimo pari ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni virgola zerozero) denominato «*Corvallis Holding S.p.A. 4,75% 2019 - 2024*» emesso dall'Emittente.

Una prima *tranche* del Prestito, per un ammontare massimo pari ad Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) e costituita da un massimo di n. 150 (centocinquanta) Obbligazioni, sarà emessa alla Data di Emissione. L'Emittente avrà la facoltà, ai sensi dell'articolo 18 (*Riapertura del Prestito*) del Regolamento del Prestito, di aumentare entro il 31 dicembre 2019 il valore nominale del Prestito, fino ad un importo massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) attraverso l'emissione di ulteriori obbligazioni aventi le medesime caratteristiche delle Obbligazioni emesse alla Data di Emissione.

4.9 Uso dei proventi

I fondi derivanti dall'emissione delle Obbligazioni verranno utilizzati dall'Emittente per (i) rifinanziare il debito finanziario in essere e (ii) finanziare nuovi investimenti finalizzati alla crescita e allo sviluppo del Gruppo previsti dal piano industriale 2019-2021 del Gruppo, di cui almeno Euro 5.000.000 (cinquemilioni) relativi ad investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione.

4.10 Ulteriori emissioni

Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente ha emesso obbligazioni ulteriori rispetto alle Obbligazioni di cui al presente Documento di Ammissione.

In data 30 dicembre 2014 l'Emittente ha emesso un primo prestito obbligazionario per complessivi Euro 8 milioni, quotato sul Segmento ExtraMOT PRO, con un tasso nominale annuo del 6,25% e con scadenza 30 dicembre 2019 (il "**Prestito 2014**"). Il Prestito 2014 sarà rimborsato alla pari in un'unica soluzione alla data di scadenza. Per ulteriori informazioni in merito al prestito obbligazionario si rinvia alla informativa completa, consultabile sul sito www.corvallis.it.

In data 10 marzo 2017 l'Emittente ha emesso un secondo prestito obbligazionario per complessivi Euro 10 milioni, quotato sul Segmento ExtraMOT PRO, con un tasso nominale annuo del 5% e con scadenza 10 marzo 2023 (il "**Prestito 2017**"). Il Secondo Prestito sarà di tipo *amortising* con preammortamento fino alla data di pagamento che cade il 30 settembre 2020 (inclusa) e successivo ammortamento in 3 (tre) rate secondo il piano di ammortamento riportato nell'allegato "A" del regolamento del Prestito 2017. Per ulteriori informazioni in merito al prestito obbligazionario si rinvia alla informativa completa, consultabile sul sito www.corvallis.it.

4.11 Rating attribuito all'Emittente

In data 28/09/2018, Cerved Rating Agency S.p.A. ha attribuito all'Emittente, un rating pari a A2.2 indicativo di un merito di credito molto alto, con probabilità di insolvenza a 12 mesi bassa, rappresentativo di "*un'Azienda con fondamentali molto solidi ed una elevata capacità di far fronte agli impegni finanziari. Il rischio di credito è basso*".

5. PRINCIPALI AZIONISTI

5.1 Partecipazione, direzione e coordinamento

Si riportano di seguito i nomi degli azionisti che, alla data del presente Documento di Ammissione, detengono una partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente e la relativa percentuale:

- (i) Corvallis Due S.r.l., con sede legale in Padova, Via G. Savelli n. 56, iscritta al Registro delle Imprese di Padova, Codice Fiscale numero 03725960276, P.IVA numero 03725960276 – REA numero 403338, capitale sociale di Euro 1.600.000,00, detiene una partecipazione pari al 56,497% del capitale sociale dell'Emittente; e
- (ii) Alkemia Capital Partners SGR S.p.A., con sede legale in Padova, Via Giovanni Anghinoni n.4, iscritta al Registro delle Imprese di Padova, Codice Fiscale numero 03344740240, P.IVA numero 03344740240 – REA numero 445564, capitale sociale di Euro 6.195.000, detiene una partecipazione pari al 43,503% del capitale sociale dell'Emittente.

Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente non è direttamente o indirettamente sottoposto a direzione e coordinamento.

5.2 Accordi societari

Per quanto a conoscenza dell'Emittente, alla data del presente Documento di Ammissione non sussistono accordi che possano determinare, a una data successiva, una variazione dell'assetto di controllo dell'Emittente.

6. STRUTTURA ORGANIZZATIVA


6.1 Il Gruppo

Alla data del presente Documento di Ammissione, l'Emittente appartiene, in qualità di capogruppo, ad un gruppo di imprese (come meglio definito nella Sezione 1 (*Definizioni*) del presente Documento di Ammissione, di seguito il "Gruppo").

Il Gruppo è presente in 18 sedi sul territorio nazionale, con una forza produttiva di oltre 1.500 risorse.

Il seguente grafico illustra la struttura del Gruppo alla data del Documento di Ammissione:

Figura 6.1.



In particolare:

- **Corvallis S.p.A.**, opera nell'area dei servizi IT con un'offerta rivolta al mondo bancario, assicurativo, ai comparti industriali e di servizi, alle utilities, alle pubbliche amministrazioni.
 - **Gefil S.p.A.**, società controllata, iscritta all'Albo Concessionari (Esattoria) che opera nell'ambito delle Entrate Patrimoniali degli Enti Locali (EE.LL.), mediante attività inerenti la liquidazione, l'accertamento e la riscossione dei tributi. GEFIL S.p.A. a sua volta controlla al 100% due importanti realtà aziendali:
 - **El-fo S.p.A.**, è il Competence Center per la gestione integrata, in outsourcing, delle entrate tributarie e patrimoniali degli Enti Locali;
 - **MegAsp S.r.l.**, propone il servizio globale SeGeC (*Servizio di Gestione delle Contravvenzioni*) in linea con le direttive dell'e-Government, rivolto ai comandi di polizia municipale, per la gestione integrata, remota ed esternalizzata delle contravvenzioni, ivi incluse le attività di fornitura, assistenza e manutenzione del software applicativo.
 - **Telerete Nordest** tra i principali operatori del mercato italiano della distribuzione di prodotti e soluzioni a valore aggiunto per il mercato

delle reti, wireless e videosorveglianza. La strategia societaria si svilupperà nei prossimi anni nell'ambito delle tecnologie per le "Smart Cities" sviluppate attraverso competenze integrate acquisite con gestione tramviaria, controllo del traffico, congestion charge, autovelox, ZTL, videosorveglianza, gestione flotte di veicoli, illuminazione pubblica intelligente e reti WiFi e nell'estensione della rete in fibra ottica e offerta di internet ad alta velocità.

- **JuliaSoft S.r.l.**, società detentrici dell'omonimo prodotto di "Automatic Software Code Analysis", cioè una piattaforma di prodotti e di servizi per l'analisi statica e semantica rivolta a procedure applicative, sviluppate con i più recenti linguaggi di programmazione, come Java e Android.
- **Payotik S.r.l.**, società attiva nel settore "Finance-Banking" in ambito pagamenti, in particolare sui sistemi di accesso alle reti nazionali ed internazionali, realizzando prodotti ed offrendo servizi professionali su tecnologie nuove, aperte e fortemente orientate all'interazione con il cliente finale. Il mercato di riferimento è "Finance-Banking" ma il tema trattato è comune ed applicabile ad altre *industry*.
- **Galileo Network S.p.A.** azienda che fornisce al sistema dei Confidi la soluzione globale alle esigenze di razionalizzazione ed automazione dell'operatività che derivano dall'evoluzione normativa ed organizzativa in atto. Risponde alle esigenze tecnologiche e organizzative dei Confidi: middle round, applicazioni informatiche, *data center*, connettività, gestione documentale, segnalazioni alla Banca d'Italia, integrazioni con il sistema bancario, modelli di rating, banche dati esterne, consulenza.
- **Corvallis DM S.r.l.**, società conduttore di affitto di ramo d'azienda operante nel settore della gestione documentale, che controlla interamente la società **FDM Business Solutions S.r.l.** leader nel mercato della gestione documentale e delle soluzioni per il document management.
- **retItalia Internazionale S.p.A.** affianca l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, fornendo quotidianamente alle aziende, attraverso soluzioni di web application, gli strumenti per lo sviluppo delle proprie strategie di business.
- **Corvallis Business Intelligence S.r.l.**, azienda controllata già specializzata nella raccolta di informazioni (visure) sulla tutela del credito a favore di banche, istituti finanziari e società di servizi ha recentemente modificato l'oggetto sociale in holding di partecipazioni.
- **Modefinance S.r.l.**, è un'agenzia di rating specializzata nell'emissione di giudizi sul merito creditizio, nella valutazione economico-finanziaria e la gestione del rischio di credito delle società di capitale italiane ed estere. Nata nel 2009, ha sede a Trieste presso Area Science Park maggiore parco scientifico e tecnologico d'Italia specializzato nello sviluppo di nuovi modelli di business ed è riconosciuta dall'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati (ESMA). Modefinance è la prima Agenzia di Rating ufficiale Fintech.

7. INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL'EMITTENTE E DEL GRUPPO

7.1 Informazioni economiche, patrimoniali e finanziarie relative all'Emittente ed al Gruppo

Per quanto riguarda le informazioni finanziarie relative all'Emittente ed al Gruppo si rinvia all'ultimo bilancio di esercizio approvato ed all'ultimo bilancio consolidato approvato, insieme alle relative certificazioni, riportati nell'Allegato I (*Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2018 e relativa certificazione*) e nell'Allegato II (*Bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2018 e relativa certificazione*) del presente Documento di Ammissione.

8. INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OBBLIGAZIONI

Si riporta di seguito il regolamento del prestito contenente i termini e le condizioni delle Obbligazioni ammesse alla negoziazione ai sensi del presente Documento di Ammissione

REGOLAMENTO DEL PRESTITO
«Corvallis Holding S.p.A. 4,75% 2019 - 2024»
DI NOMINALI EURO 15.000.000,00
ISIN IT0005379646

Corvallis Holding S.p.A.

Sede legale: via Giovanni Savelli, 56 – 35129, Padova

Codice Fiscale, P.IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova: 04605600289

Capitale sociale deliberato e sottoscritto: € 6.195.000 i.v., riserva esistente: € 4.098.239

Oggetto sociale riportato in Allegato “C” del Regolamento del Prestito

*Il presente prestito obbligazionario è regolato dai seguenti termini e condizioni (il “**Regolamento del Prestito**”) e, per quanto quivi non specificato, dagli articoli 2410 e seguenti del Codice Civile in materia di obbligazioni emesse da società per azioni.*

1. Definizioni

Si riporta di seguito un elenco delle definizioni e dei termini utilizzati all’interno del presente Regolamento del Prestito. Tali definizioni e termini, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che il medesimo significato si intenderà attribuito sia al singolare sia al plurale.

“**Agente per il Calcolo**” indica Banca Finint S.p.A., con sede legale in Via Vittorio Alfieri 1, 31015 - Conegliano (TV), nella sua qualità di agente per il calcolo in relazione alle Obbligazioni.

“**Articolo**” indica un articolo del presente Regolamento del Prestito.

“**Assemblea degli Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 22.

“**Autorità competenti in materia di Sanzioni**” indica (i) il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite; (ii) l’Unione Europea; (iii) la Repubblica Italiana; (iv) gli Stati Uniti d’America, con particolare riferimento all’Office of Foreign Assets Control (OFAC), al Bureau of Industry and Security (BIS) e al Department of State; (v) il dipartimento del tesoro del Regno Unito (“Her Majesty’s Treasury”); (vi) qualsiasi altra autorità competente in materia di misure restrittive commerciali o finanziarie o di sanzioni economiche aziendali.

“**Azionista di Controllo**” indica congiuntamente il Sig. Antonio Santocono ed il Sig. Enrico Del Sole.

“**Beni**” indica, con riferimento ad una società, i beni materiali, immateriali e/o azioni e strumenti finanziari di titolarità della società stessa e qualsiasi altra forma di attivo patrimoniale, fermo restando che tale termine non includerà aziende e/o rami d’aziende nonché i beni oggetto dell’attività commerciale della relativa società.

“**Bilancio Consolidato**” indica il bilancio consolidato annuale del Gruppo predisposto in conformità ai principi contabili internazionali IFRS, come elaborati dallo IASB (*International Accounting Standards Board*).

“**Borsa Italiana**” indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Cerved**” indica Cerved Rating Agency S.p.A. (già Cerved Group S.p.A.), con sede legale in Via S. Vigilio n.1, 20142 - Milano, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08445940961, n. REA MI-2026783.

“**Core Business**” indica l’insieme delle attività svolte dall’Emittente e dalle altre società del Gruppo che, alla Data di Emissione, contribuiscono maggiormente alla produzione del fatturato del Gruppo. Il Gruppo opera nell’area dei servizi IT con un’offerta rivolta al mondo bancario, assicurativo, ai comparti industriali e di servizi, alle *utilities*, alle pubbliche amministrazioni attraverso un modello di *business* che comprende le seguenti linee di offerta: “*Business Solution*” (soluzioni applicative di mercato), “*Servizi*” (consulenza strategica, *system integration*, *application management*), “*Outsourcing Services*” (*front-back office* e *Business Process Outsourcing* - BPO, soluzioni di gestione e archiviazione documentale, servizi finanziari e di fiscalità locale, *business information*).

“**D.Lgs. n. 231/2001**” indica il Decreto Legislativo n. 231 dell’8 giugno 2001, recante “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300*”, come successivamente modificato e integrato.

“**Data di Calcolo**” indica il 31 dicembre di ciascun anno a partire dal 31 dicembre 2019.

“**Data di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Godimento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 5.

“**Data di Pagamento**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**Data di Rimborso Anticipato**” indica a seconda del caso, (i) la data indicata dall’Emittente all’interno della comunicazione di rimborso anticipato pubblicata sul sito internet dell’Emittente ai sensi dell’Articolo 9 (*Rimborso Anticipato a favore dell’Emittente*) ovvero (ii) la data specificata dagli Obbligazionisti nella Richiesta di Rimborso Anticipato inviata all’Emittente ai sensi dell’Articolo 10 (*Rimborso Anticipato del Prestito a favore degli Obbligazionisti*), restando inteso che tale data non potrà cadere prima che siano trascorsi almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla data in cui, a seconda del caso, (a) l’Emittente abbia comunicato agli Obbligazionisti l’esercizio della facoltà di rimborso anticipato ovvero (b) l’Emittente abbia ricevuto la Richiesta di Rimborso Anticipato.

“**Data di Scadenza**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 6.

“**Deliberazione di Emissione**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 17.

“**Dichiarazione sui Parametri**” indica la dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’Emittente che attesti il rispetto, ovvero il mancato rispetto, alla Data di Calcolo, dei Parametri Finanziari da parte del Gruppo, completa dei calcoli necessari a dimostrare tale risultanza.

“**EBITDA**” indica, la sommatoria della voce “Margine Operativo Netto” e della voce “Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni”, ad esclusione degli importi ivi compresi derivanti dall’adozione del principio contabile IFRS 16 – Leasing in vigore dal 1/1/2019, dello schema di conto economico del Bilancio Consolidato.

“**Emittente**” indica Corvallis Holding S.p.A., società costituita nella forma di società per azioni ai sensi del diritto italiano, con sede legale in via G. Savelli, 56 – Padova - 35129, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova, codice fiscale e partita IVA 04605600289, n. REA PD-403535, capitale sociale pari ad Euro 6.195.000,00 interamente versato.

“**Enterprise Value**” indica, con riferimento a operazioni di compravendita, totalitarie o parziali, di società o rami d’azienda, la somma tra il valore di mercato del patrimonio netto (*equity value*) e l’indebitamento finanziario netto di pertinenza della relativa società o ramo d’azienda oggetto di compravendita.

“**Evento Pregiudizievole Significativo**” indica un evento le cui conseguenze dirette o indirette influiscano negativamente sulle condizioni finanziarie o sul patrimonio dell’Emittente e del Gruppo sulle attività svolte dall’Emittente e dal Gruppo alla Data di Emissione in modo tale da compromettere la capacità dell’Emittente stessa di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni derivanti dal Prestito.

“**Evento Rilevante**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 10.

“**Giorno Lavorativo**” indica qualsiasi giorno in cui le banche sono aperte al pubblico per l’esercizio della loro normale attività sulla piazza di Milano e di Roma ed in cui il *Trans-European Automated Real Time Gross Settlement Express Transfer System* (TARGET2) è operante per il pagamento in Euro.

“**Gruppo**” indica l’Emittente e le società dalla stessa controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.

“**Indebitamento Finanziario**” indica, in relazione al Gruppo, e sulla base delle risultanze del Bilancio Consolidato, qualsiasi indebitamento (a titolo di capitale e interessi), ancorché non ancora scaduto e/o esigibile, in relazione a:

- (a) qualsiasi tipo di finanziamento (compresi, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, anticipazioni bancarie e/o aperture di credito, sconto e factoring, anticipi salvo buon fine e ricevute bancarie, emissioni di obbligazioni o titoli di debito, comprese obbligazioni convertibili o titoli di debito e altri titoli di credito e strumenti finanziari che siano contabilizzati come debito nelle scritture contabili dell’Emittente nonché qualsiasi contratto di associazione in partecipazione in cui l’ Emittente sia l’associante o derivante da qualsiasi altra operazione avente l’effetto economico/commerciale di un finanziamento), o denaro preso comunque a prestito in qualsiasi forma per il quale vi sia un obbligo di rimborso ancorché parametrato agli utili o proventi di una sottostante attività o ad altri parametri/ indici di natura economica e/o finanziaria;
- (b) qualsiasi obbligo di garanzia personale assunto in relazione a qualsiasi tipo di finanziamento o prestito o altro debito in qualunque forma assunto o emesso da terzi (anche mediante emissione di titoli e strumenti finanziari);
- (c) qualsiasi debito o passività derivante da contratti di locazione finanziaria e compenso da pagare per l’acquisizione delle attività che costituiscono l’oggetto di detti contratti di locazione finanziaria, nel caso di esercizio del diritto di opzione;
- (d) qualsiasi debito o passività che possa derivare da fidejussioni o altre garanzie personali di natura simile, e lettere di patronage vincolanti o forti;
- (e) qualsiasi operazione in derivati (e, nel calcolare il valore di tale operazione in derivati, deve essere considerato solo il valore di mercato (*mark to market value*) oppure, se l’effettivo ammontare è dovuto quale risultanza della cessazione o del *close-out* di tale operazione in derivati, tale importo); e
- (f) l’ammontare derivante da qualsiasi garanzia personale assunta per qualsiasi delle operazioni di cui ai paragrafi da (a) a (e) che precedono.

“**Indebitamento Finanziario Netto**” indica la somma algebrica complessiva delle voci “Cassa e disponibilità liquide”, “Passività finanziarie correnti”, “Passività finanziarie non correnti”, e delle altre attività finanziarie correnti, come rappresentati nello schema di stato patrimoniale del Bilancio Consolidato, ad esclusione delle voci ivi comprese riferite all’indebitamento derivante dall’adozione del principio contabile IFRS 16 - Leasing in vigore dal 1/1/2019 inerente le passività finanziarie correnti e non correnti”.

“**Interessi**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 7.

“**Interest Coverage Ratio**” indica il rapporto tra:

- (i) l’EBITDA; e
- (ii) gli Oneri Finanziari Netti.

“**Investitori Professionali**” indica gli investitori professionali rientranti nella definizione di clienti professionali di cui all’articolo 35, comma 1, lettera (d) del Regolamento Intermediari adottato con delibera CONSOB n. 20307/2018.

“**Legge Fallimentare**” ha il significato attribuito a tale termine nell’ Articolo 10.

“**Leggi**” indica tutte le norme primarie e secondarie, ordinanze, decreti, regolamentazioni, statuti comunali, sentenze, decisioni, ordinanze, lodi, provvedimenti giudiziari, arbitrali, amministrativi, ministeriali, o regolamentari, ovvero qualsiasi altra disposizione vincolante o avente efficacia sull’Ente nei confronti del quale tale parola viene utilizzata, incluse le Sanzioni; e “**Legge**” significa ciascuna di esse.

“**Leverage Ratio**” indica il rapporto tra:

- (i) l’Indebitamento Finanziario Netto; e
- (ii) i Mezzi Propri.

“**Mercato ExtraMOT**” indica il sistema multilaterale di negoziazione delle obbligazioni organizzato e gestito da Borsa Italiana denominato “ExtraMOT”.

“**Mezzi Propri**” indica il “Patrimonio netto” ridotto del numero di azioni proprie acquistate dall’Emittente direttamente e/o indirettamente.

“**Monte Titoli**” indica Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, Piazza degli Affari n. 6.

“**Nuove Obbligazioni**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 18.

“**Obbligazioni**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Obbligazionisti**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Oneri Finanziari Netti**” indica la voce “*Proventi (oneri) finanziari netti*” come rappresentanti nello schema di conto economico del Bilancio Consolidato.

“**Operazioni Consentite**” indica, in relazione all’Emittente o al Gruppo, a seconda del caso:

- (i) la Quotazione ovvero la quotazione di altra società del Gruppo;
- (ii) operazioni caratterizzate da investimenti istituzionali nel capitale dell’Emittente che consistono nell’acquisizione temporanea, da parte di un investitore finanziario specializzato, di una quota di partecipazione al capitale dell’Emittente stessa, finalizzata alla realizzazione di un guadagno in conto capitale in un arco temporale medio/lungo (c.d. operazioni di *private equity*) (a condizione in ogni caso che risulti rispettato quanto previsto dal romanino (v) dell’Articolo 10 (*Rimborso Anticipato del Prestito in favore degli Obbligazionisti*);
- (iii) operazioni di riorganizzazione societaria (i.e. fusioni, scissioni, conferimenti e cessioni d’azienda e rami d’azienda) realizzate tra (a) l’Emittente e altre società del Gruppo, (b) le altre società del Gruppo (diverse dall’Emittente) e (c) le società del Gruppo e società non facenti parte del Gruppo, a condizione che in esito a tali operazioni risulti comunque rispettato l’impegno di cui al romanino (xxiii) dell’Articolo 13 (*Impegni dell’Emittente*), e, solo con riferimento alle operazioni di cui alla lettera (c), anche gli impegni di cui ai romanini (xxviii) e (xxix) dell’Articolo 13 (*Impegni dell’Emittente*).

“**Parametri Finanziari**” indica i seguenti *covenant* finanziari che dovranno essere rispettati dal Gruppo:

- (a) *Interest Coverage Ratio*: pari o superiore a 4;
- (b) *Leverage Ratio*: pari o inferiore a 4 per il 2019 e pari o inferiore a 2,5 dal 2020 e per tutta la durata del Prestito Obbligazionario;
- (c) il rapporto tra l’Indebitamento Finanziario Netto e l’EBITDA: pari o inferiore a 3,5.

“**Prestito**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Prestito 2014**” indica il prestito obbligazionario denominato «*Corvallis S.p.A. 6,25% 2014 – 2019*» emesso dall’Emittente in data 30 dicembre 2014 per un importo nominale complessivo di Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00) e costituito da n. 80 (ottanta) titoli obbligazionari al portatore.

“**Quotazione**” indica la quotazione delle azioni dell’Emittente su un mercato regolamentato ovvero su un mercato non regolamentato (inclusi sistemi multilaterali di negoziazione quale il mercato AIM Italia gestito da Borsa Italiana).

“**Rappresentante Comune**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 22.

“**Regolamento del Mercato ExtraMOT**” indica il regolamento di gestione e funzionamento del Mercato ExtraMOT emesso da Borsa Italiana, in vigore dall’8 giugno 2009 (come di volta in volta modificato e integrato).

“**Regolamento del Prestito**” indica il presente regolamento del Prestito.

“**Richiesta di Rimborso Anticipato**” indica la richiesta scritta di rimborso anticipato del Prestito Obbligazionario inviata all’Emittente tramite PEC dagli Obbligazionisti ai sensi dell’Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) contenente (i) l’indicazione specifica dell’Evento Rilevante nonché (ii) l’indicazione della Data di Rimborso Anticipato.

“**Sanzioni**” indica qualsiasi sanzione di tipo commerciale, economico, finanziario – con particolare, ma non esclusivo, riferimento al congelamento di fondi e risorse economiche – oppure inerente embarghi commerciali ovvero misura restrittiva promulgata, imposta, amministrata o applicata di volta in volta dalle Autorità competenti in materia di Sanzioni.

“**Società Rilevanti**” indica Corvallis S.p.A., Corvallis D.M. S.r.l., FDM Business Solutions S.r.l., Gefil S.p.A., El-fo S.p.A., Megasp S.r.l., JuliaSoft S.r.l. e tutte le società del Gruppo che, di tempo in tempo, rappresentino, su base individuale, considerando per ciascuna anche il contributo delle società da essa controllate e prendendo a riferimento il più recente Bilancio Consolidato: (a) almeno il 10% del totale attivo consolidato del Gruppo; oppure (b) almeno il 10% dell’EBITDA.

“**Segmento ExtraMOT PRO**” indica il segmento del Mercato ExtraMOT dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni e i titoli di debito) e accessibile solo a investitori professionali.

“**Socio di Maggioranza**” indica Corvallis Due S.r.l..

“**Soggetto Sanzionato**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 10 (xxii).

“**Tasso di Interesse**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 7.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato.

“**Valore Nominale**” ha il significato attribuito a tale termine nell’Articolo 2.

“**Vincoli Ammessi**” indica, in relazione all’Emittente ed al Gruppo:

- (i) i Vincoli Esistenti;
- (ii) i Vincoli costituiti, dopo la Data di Emissione, a garanzia di finanziamenti agevolati (con riferimento esclusivo alle condizioni economiche applicate) concessi da enti pubblici, enti multilaterali di sviluppo, agenzie per lo sviluppo, organizzazioni internazionali e banche od istituti di credito che agiscono quali mandatari dei suddetti enti od organizzazioni, a condizione che tali finanziamenti siano concessi nell’ambito dell’ordinaria attività della relativa società quale risultante dal vigente statuto;
- (iii) i Vincoli costituiti *ex lege*;
- (iv) i Vincoli costituiti su beni per finanziare l’acquisizione degli stessi da parte dell’Emittente o dalla relativa società del Gruppo;
- (v) ogni privilegio accordato direttamente dalla legge, ad esclusione di quelli costituiti in conseguenza di una violazione di norme imperative; e
- (vi) i Vincoli previamente approvati per iscritto dall’Assemblea degli Obbligazionisti;

(vii) la garanzia di solvenza concessa a fronte di operazioni di *factoring pro solvendo* e/o anticipazioni bancarie realizzate.

“**Vincoli Esistenti**” indica i Vincoli esistenti alla Data di Emissione come elencati all’interno dell’allegato B al presente Regolamento del Prestito.

“**Vincolo**” indica qualsiasi ipoteca, pegno, onere o vincolo di natura reale o privilegio sui beni detenuti dall’Emittente o da altra società del Gruppo nonché qualsiasi fideiussione rilasciata dall’Emittente o da altra società del Gruppo a garanzia degli obblighi di terzi (inclusa ogni forma di destinazione e separazione patrimoniale).

2. Importo nominale dell’emissione, taglio e forma delle Obbligazioni

Il presente Regolamento del Prestito disciplina l’emissione di un prestito costituito da titoli obbligazionari (il “**Prestito**”) da parte dell’Emittente.

Il Prestito, per un importo nominale complessivo di Euro 15.000.000,00 (quindicimilioni/00) denominato «*Corvallis Holding S.p.A. 4,75% 2019 – 2024*», è costituito da n. 150 (centocinquanta) titoli obbligazionari al portatore del valore nominale di Euro 100.000,00 (centomila/00) cadauno (il “**Valore Nominale**”) in taglio non frazionabile (le “**Obbligazioni**”).

L’Emittente procederà all’accentramento del prestito presso Monte Titoli in regime di dematerializzazione ai sensi del Capo IV, Titolo II-bis, Parte III, del TUF e del “*Provvedimento unico sul post trading*” adottato dalla Banca d’Italia e dalla Consob con provvedimento del 13 agosto 2018. Pertanto, in conformità a tale regime, ogni operazione avente ad oggetto le Obbligazioni (ivi inclusi i trasferimenti e la costituzione di vincoli), nonché l’esercizio dei relativi diritti patrimoniali potranno essere effettuati esclusivamente in conformità con quanto previsto dagli articoli 82 e seguenti del TUF. Gli Obbligazionisti non potranno richiedere la consegna materiale dei titoli rappresentativi delle Obbligazioni stesse. È fatto salvo il diritto di chiedere il rilascio della certificazione di cui all’art. 83-quinquies del TUF.

3. Limiti di sottoscrizione e circolazione

Il Prestito è riservato esclusivamente alla sottoscrizione da parte di Investitori Professionali.

In caso di successiva circolazione delle Obbligazioni, non è consentito il trasferimento delle Obbligazioni stesse a soggetti che non siano Investitori Professionali.

Le Obbligazioni sono emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 100 del TUF ed all’articolo 34-ter del Regolamento Emittenti adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 e successivamente modificato e integrato.

Le Obbligazioni, inoltre, non sono state né saranno registrate ai sensi dello *U.S. Securities Act* del 1933, come successivamente modificato e integrato, o secondo altre leggi rilevanti, né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualsiasi altro Paese nel quale la vendita e/o la sottoscrizione delle Obbligazioni non sia consentita dalle competenti autorità.

Fermo restando quanto sopra previsto, la successiva circolazione o rivendita delle Obbligazioni in uno qualsiasi dei summenzionati Paesi o, comunque, in Paesi diversi dall’Italia e a soggetti non residenti o non incorporati in Italia, potrà avere corso solo: (i) nei limiti in cui sia consentita espressamente dalle leggi e dai regolamenti applicabili nei rispettivi Paesi in cui si intende dar corso alla successiva circolazione delle Obbligazioni; ovvero (ii) qualora le leggi e i regolamenti applicabili in tali Paesi prevedano specifiche esenzioni che permettano la circolazione delle Obbligazioni medesime.

La circolazione delle Obbligazioni avverrà nel rispetto di tutte le normative vigenti applicabili, ivi incluse le disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al Decreto Legislativo 231/2007, come successivamente modificato e integrato.

4. Prezzo di emissione

Le Obbligazioni sono emesse alla pari ad un prezzo pari al 100% del Valore Nominale, ossia al prezzo di Euro 100.000,00 (centomila/00) ciascuna, senza aggravio di spese, oneri o commissioni per gli Obbligazionisti.

5. Data di Emissione e Godimento

Il Prestito è emesso il 23 luglio 2019 (la “**Data di Emissione**”) e ha godimento a partire dal 23 luglio 2019 (la “**Data di Godimento**”).

6. Durata

Il Prestito ha durata a partire dalla Data di Emissione sino al 31 dicembre 2024 (la “**Data di Scadenza**”), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli 9 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) e 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

7. Interessi

Le Obbligazioni sono fruttifere di interessi (gli “**Interessi**”) al tasso fisso nominale annuo lordo pari al 4,75% (quattrovirgolasettantacinque per cento) (il “**Tasso di Interesse**”), dalla Data di Godimento (inclusa) sino alla Data di Scadenza (esclusa), fatte salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli 9 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) e 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*).

Gli Interessi saranno corrisposti in via posticipata, su base semestrale il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascun anno (ciascuna una “**Data di Pagamento**”), a decorrere dalla prima Data di Pagamento che cadrà il 31 dicembre 2019.

L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato dall’Agente per il Calcolo moltiplicando il valore nominale residuo delle Obbligazioni per il Tasso di Interesse, fermo restando che gli interessi trimestrali sono calcolati sulla base della convenzione *Actual/Actual (ICMA)*. L’importo della cedola sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Ciascuna Obbligazione cesserà di maturare interessi alla prima tra le seguenti date:

- (i) la Data di Scadenza; e
- (ii) la relativa Data di Rimborso Anticipato, in caso di rimborso anticipato ai sensi dei successivi Articoli 9 (*Rimborso anticipato a favore dell’Emittente*) e 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*);

restando inteso che, qualora alla Data di Scadenza o alla Data di Rimborso Anticipato l’Emittente non proceda al rimborso integrale del Prestito in conformità con il presente Regolamento del Prestito, le Obbligazioni, ai sensi dell’articolo 1224 del Codice Civile, continueranno a maturare interessi moratori, limitatamente alla quota non rimborsata, ad un tasso pari al Tasso di Interesse.

L’importo di ciascuna cedola interessi sarà determinato moltiplicando il valore nominale residuo di ciascuna Obbligazione per il Tasso di Interesse e sarà arrotondato al centesimo di Euro (0,005 arrotondati al centesimo di Euro superiore).

Gli Interessi sono calcolati su base numero di giorni a partire dalla data in cui gli interessi cominciano a decorrere (inclusa) sino alla data in cui gli interessi sono dovuti (esclusa), diviso per il numero effettivo di giorni nel relativo periodo di calcolo degli interessi moltiplicato per il numero dei periodi di calcolo previsti nell’anno secondo la convenzione *Actual/Actual(ICMA) unadjusted*, come intesa nella prassi di mercato. Qualora una Data di Pagamento non dovesse cadere in un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti o lo spostamento delle successive Date di Pagamento.

Per “*periodo di interesse*” si intende il periodo compreso fra una Data di Pagamento (inclusa) e la successiva Data di Pagamento (esclusa), ovvero, limitatamente al primo periodo di interessi, il periodo compreso tra la Data di Godimento (inclusa) e la prima Data di Pagamento (esclusa); fermo restando che, laddove una Data di Pagamento venga a cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo, senza che tale spostamento comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo in favore degli Obbligazionisti, né lo spostamento delle successive Date di Pagamento (*Following Business Day Convention – unadjusted*).

8. Rimborso

Salve le ipotesi di rimborso anticipato previste nei successivi Articoli 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) e 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), il Prestito di tipo *amortising* con un periodo di preammortamento tale per cui inizierà ad essere rimborsato, alla pari, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 30 giugno 2021 e ad ogni successiva Data di Pagamento, fino alla Data di Scadenza (inclusa), secondo il Piano di Ammortamento riportato nell'allegato "A" del presente Regolamento del Prestito.

Qualora la Data di Scadenza dovesse cadere in un giorno diverso da un Giorno Lavorativo, la stessa sarà posticipata al primo Giorno Lavorativo immediatamente successivo salvo che tale giorno non cada nel mese successivo, nel qual caso essa sarà spostata al Giorno Lavorativo immediatamente precedente, senza che tali spostamenti comportino la spettanza di alcun importo aggiuntivo od in meno in favore od a carico degli Obbligazionisti.

9. Rimborso anticipato a favore dell'Emittente

L'Emittente avrà la facoltà di procedere, a partire dalla Data di Pagamento che cade il 30 giugno 2021, al rimborso anticipato integrale delle Obbligazioni ad un valore nominale complessivo come di seguito determinato:

- (i) ad un valore nominale pari al 102,5% del valore nominale residuo delle Obbligazioni qualora la facoltà di rimborso anticipata venga esercitata alla Data di Pagamento del 30 giugno 2021 o alla Data di Pagamento del 31 dicembre 2021;
- (ii) ad un valore nominale pari al 101,5% del valore nominale residuo delle Obbligazioni qualora la facoltà di rimborso anticipata venga esercitata ad una delle Date di Pagamento intercorrenti tra la Data di Pagamento che cadrà il 30 giugno 2022 (inclusa) e la Data di Pagamento che cadrà il 30 giugno 2023 (inclusa);
- (iii) ad un valore nominale pari al 100,5% del valore nominale residuo delle Obbligazioni qualora la facoltà di rimborso anticipata venga esercitata alla Data di Pagamento del 31 dicembre 2023 o alla Data di Pagamento del 30 giugno 2024.

Il rimborso anticipato da parte dell'Emittente di cui al presente Articolo 9 (*Rimborso anticipato a favore dell'Emittente*) dovrà essere esercitato mediante una comunicazione inviata agli Obbligazionisti almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della Data di Rimborso Anticipato.

10. Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti

Ciascuno dei seguenti eventi costituisce un "Evento Rilevante":

- (i) **Mancato pagamento:** il mancato pagamento da parte dell'Emittente, alla relativa scadenza, di qualsiasi somma dovuta in relazione alle Obbligazioni, sia a titolo di capitale che a titolo di interessi, a condizione che tale inadempimento si protragga per un periodo di almeno 10 (dieci) giorni.
- (ii) **Parametri Finanziari:** la violazione di uno qualsiasi dei Parametri Finanziari in conformità con quanto previsto dall'Articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*), accertata in via definitiva o tramite la Dichiarazione sui Parametri (che attesti il mancato rispetto degli stessi) ovvero tramite il lodo arbitrale a seguito di contestazione da parte degli Obbligazionisti dei Parametri Finanziari ai sensi del successivo Articolo 14 (*Parametri Finanziari*), a condizione che entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'accertamento definitivo della violazione non sia stata adottata dall'Assemblea degli Obbligazionisti una delibera con la quale gli stessi rinuncino all'esercizio della facoltà di rimborso anticipato e approvino un rimedio alternativo al rimborso anticipato del Prestito.
- (iii) **Procedure concorsuali e crisi dell'Emittente:** la presentazione nei confronti dell'Emittente di una istanza volta ad accertare e a far dichiarare lo stato di insolvenza in capo all'Emittente stessa, ai sensi dell'articolo 5 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, come successivamente modificato ed integrato (la "**Legge Fallimentare**"), ovvero ai sensi di altra normativa applicabile all'Emittente stessa, e/o l'avvio di una procedura fallimentare o

altra procedura concorsuale in relazione all'Emittente ai sensi della Legge Fallimentare o altra normativa applicabile.

- (iv) **Accordi di ristrutturazione:** il deposito da parte dell'Emittente presso il tribunale competente di un accordo di ristrutturazione dei propri debiti ex articolo 182-*bis* della Legge Fallimentare che comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
- (v) **Cambio di controllo:** il verificarsi di qualsiasi evento o circostanza (diverso dalla Quotazione) in conseguenza del quale (a) la partecipazione nel capitale sociale dell'Emittente detenuta dal Socio di Maggioranza risulti inferiore al 51% (cinquantuno per cento), e/o (b) il Socio di Maggioranza non detenga più il controllo dell'Emittente ai sensi dell'articolo 2359 del Codice Civile, e/o (c) l'Emittente non risulti più direttamente o indirettamente controllata dall'Azionista di Controllo.
- (vi) **Mancato rispetto di norme di legge o regolamentari:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente e/o delle Società Rilevanti di una norma di legge o regolamento purché tale violazione comporti il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
- (vii) **Liquidazione:** l'adozione di una delibera da parte dell'organo competente dell'Emittente e/o delle Società Rilevanti con cui si deliberi la messa in liquidazione della stessa ovvero la cessazione di tutta o di una parte sostanziale della sua attività.
- (viii) **Delisting:** l'adozione di un atto o un provvedimento la cui conseguenza sia l'esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.
- (ix) **Mancato rispetto degli impegni:** il mancato rispetto da parte dell'Emittente di uno qualsiasi degli altri obblighi previsti nel successivo Articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*) del presente Regolamento del Prestito.
- (x) **Cessione dei beni:** la cessione dei beni ai creditori da parte dell'Emittente ai sensi dell'articolo 1977 del Codice Civile.
- (xi) **Iscrizioni e trascrizioni dell'Emittente:** l'iscrizione di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli per un importo complessivo superiore ad Euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), salvo il caso in cui entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'avvenuta iscrizione o trascrizione pregiudizievole (a) il debito che ha costituito il titolo per l'iscrizione o la trascrizione pregiudizievole sia stato pagato e l'Emittente abbia fatto tutto quanto necessario per richiedere la cancellazione dell'iscrizione o della trascrizione pregiudizievole, a seconda del caso, o (b) la pretesa alla base dell'iscrizione o della trascrizione pregiudizievole sia manifestamente infondata e l'Emittente abbia tempestivamente proposto un giudizio al fine di ottenere la cancellazione dell'iscrizione o della trascrizione pregiudizievole e abbia accantonato prontamente un importo equivalente al valore dell'ipoteca giudiziale iscritta o della trascrizione pregiudizievole; restando inteso che nel caso in cui il giudizio promosso dall'Emittente non si concluda con esito positivo, l'iscrizione o la trascrizione pregiudizievole costituirà un Evento Rilevante.
- (xii) **Iscrizioni e trascrizioni delle altre società del Gruppo:** l'iscrizione di ipoteche giudiziali o trascrizioni pregiudizievoli nei confronti delle altre società del Gruppo per un importo complessivo superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), salvo il caso in cui entro 10 (dieci) Giorni Lavorativi dall'avvenuta iscrizione o trascrizione pregiudizievole (a) il debito che ha costituito il titolo per l'iscrizione o la trascrizione pregiudizievole sia stato pagato e la relativa società del Gruppo abbia fatto tutto quanto necessario per richiedere la cancellazione dell'iscrizione o della trascrizione pregiudizievole, a seconda del caso, o (b) la pretesa alla base dell'iscrizione o della trascrizione pregiudizievole sia manifestamente infondata e la relativa società del Gruppo abbia tempestivamente proposto un giudizio al fine di ottenere la cancellazione dell'iscrizione o della trascrizione pregiudizievole e abbia accantonato prontamente un importo equivalente al valore dell'ipoteca giudiziale iscritta o della trascrizione pregiudizievole; restando inteso che nel caso in cui il giudizio promosso dalla relativa società del Gruppo non si concluda con esito positivo, l'iscrizione o la

trascrizione pregiudizievole costituirà un Evento Rilevante;

(xiii) **Protesti di assegni o cambiari:** l'elevazione nei confronti dell'Emittente di protesti cambiari e/o protesti di assegni, salvo il caso in cui l'Emittente abbia presentato querela di falso entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla relativa elevazione; restando inteso che nel caso in cui la querela di falso proposta dall'Emittente venga rigettata, l'elevazione del protesto costituirà un Evento Rilevante;

(xiv) **Cross default:**

(a) il verificarsi di un inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo, a condizione che l'inadempimento (i) con riferimento all'Emittente, riguardi un importo di almeno Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00) e (ii) con riferimento alle altre società del Gruppo, riguardi un importo complessivo superiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00), salvo, in entrambi i casi, che l'inadempimento non sia rimediato entro 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di contestazione dell'inadempimento stesso;

(b) in relazione ad una qualsiasi delle obbligazioni di pagamento (diverse da quelle nascenti dalle Obbligazioni e, fermo restando quanto previsto al successivo Articolo 13 (xxxii), dal Prestito 2014) derivanti da qualsiasi Indebitamento Finanziario, l'Emittente e/o altra società del Gruppo venga dichiarata decaduta dal beneficio del termine (anche a seguito di recesso, risoluzione o ad altro titolo) o sia destinataria di una richiesta di rimborso anticipato obbligatorio a causa di un evento di inadempimento da parte dell'Emittente e/o di altra società del Gruppo a condizione che l'importo che l'Emittente e/o di altra società del Gruppo sia tenuta a rimborsare a seguito di tali eventi sia superiore ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00);

(xv) **Procedimenti di esecuzione:**

(a) l'esecuzione da parte dei creditori dell'Emittente e/o di altra Società Rilevante di una o più procedure esecutive (a titolo esemplificativo sequestro giudiziario e/o conservativo e/o confisca) su alcuno dei Beni dell'Emittente e/o di altra Società Rilevante nella misura in cui il valore dei Beni oggetto di tale procedura o procedure sia superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) su base annua;

(b) fermo restando quanto previsto dai paragrafi (a) e (c), sia disposto un provvedimento monitorio, un sequestro o un provvedimento cautelare a carico dell'Emittente e/o di altra Società Rilevante ovvero avente a oggetto i Beni dell'Emittente e/o di altra Società Rilevante per importi superiori ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) su base annua;

(c) in sede di accertamento tributario siano disposti sequestri, preordinati alla confisca per equivalente, a carico dell'Emittente e/o di altra Società Rilevante per un importo superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) su base annua;

(d) vengano elevati protesti nei confronti dell'Emittente e/o di altra Società Rilevante per importi superiori ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) su base annua;

(xvi) **Escussione di garanzie:** l'escussione da parte dei creditori dell'Emittente o da parte dei creditori di altra Società Rilevante di garanzie costituite su *assets*, proprietà o *revenues* dell'Emittente o di altra Società Rilevante, ivi inclusi a titolo esemplificativo pegni, ipoteche, mutui o vincoli finanziari per un importo complessivamente superiore ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00);

(xvii) **Invalidità o illegittimità:** il verificarsi di un qualsiasi evento in conseguenza del quale diventi illegittimo o illecito per l'Emittente adempiere o eseguire uno o più obblighi di

pagamento dell'Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito ovvero il Regolamento del Prestito divenga invalido, illegittimo, ovvero cessi di essere efficace o eseguibile;

- (xviii) **Certificazione dei Bilanci:** la società di revisione incaricata della revisione legale del Bilancio Consolidato non abbia proceduto alla certificazione dei suddetti documenti contabili per impossibilità di esprimere un giudizio o abbia espresso un giudizio negativo;
- (xix) **Perdita delle autorizzazioni:** la perdita od il mancato rinnovo da parte delle competenti autorità delle autorizzazioni, brevetti, permessi o licenze necessari per lo svolgimento delle attività facenti parte del *Core Business* che possa determinare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xx) **Evento Pregiudizievole Significativo:** il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo.
- (xxi) **Inosservanza del D.Lgs. n. 231/2001:** (a) siano instaurati procedimenti a carico dell'Emittente o delle Società Rilevanti per l'accertamento della responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001, salvo che tali procedimenti: (i) siano manifestamente infondati, o (ii) siano stati rinunciati o si siano conclusi con esito favorevole all'Emittente e/o alla relativa Società Rilevante entro 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla relativa instaurazione; oppure (b) sia pronunciato un provvedimento di condanna in via definitiva (incluse le sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del c.p.p.) a carico dell'Emittente o di altra Società Rilevante, ai sensi del quale l'Emittente o la relativa Società Rilevante sia stata giudicata responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001; oppure (c) siano applicate, nei confronti dell'Emittente o di altra Società Rilevante le misure interdittive, anche di tipo cautelare, ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
- (xxii) **Sanzioni:**
 - (i) L'Emittente od altra società del Gruppo od i loro rispettivi amministratori, dirigenti, collaboratori, agenti o dipendenti, siano un individuo od un ente (un "**Soggetto**") che è, od è posseduto o controllato da, o agisce per conto di, Soggetti che sono:
 - a) destinatari, direttamente o indirettamente, di qualsiasi Sanzione ("**Soggetti Sanzionati**"); o
 - b) costituiti o residenti in una nazione od in un territorio che è, od il cui governo è, oggetto di Sanzioni che limitano in termini ampi i rapporti con tale nazione, territorio o governo (inclusi a titolo indicativo e non esaustivo Crimea, Iran, Corea del Nord, e Siria);oppure
 - (ii) L'Emittente od altra società del Gruppo sia assoggettati a Sanzioni che prevedono il congelamento di fondi e risorse economiche o altri divieti di prosecuzione del finanziamento in giurisdizioni applicabili o nell'ambito della giurisdizione statunitense.

Al verificarsi di un Evento Rilevante, l'Assemblea degli Obbligazionisti avrà la facoltà di deliberare l'invio all'Emittente (anche tramite il Rappresentante Comune) della Richiesta di Rimborso Anticipato da inviarsi a mezzo PEC all'indirizzo corvallisholding@pec.corvallis.it almeno 30 (trenta) Giorni Lavorativi prima della relativa Data di Rimborso Anticipato.

A seguito della ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato, le somme dovute dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni diverranno esigibili alla Data di Rimborso Anticipato con riguardo sia al capitale che agli interessi maturati in relazione alle Obbligazioni alla stessa data.

L'Emittente dovrà prontamente comunicare a Borsa Italiana, entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT, a Monte Titoli ed agli Obbligazionisti (anche tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite gli intermediari autorizzati presso Monte Titoli qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica) l'avvenuta ricezione della Richiesta di Rimborso Anticipato con

l'indicazione specifica (i) del relativo Evento Rilevante e (ii) della relativa Data di Rimborso Anticipato.

Il rimborso anticipato obbligatorio di cui al presente Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*) avverrà alla pari e comprenderà il rateo interessi eventualmente maturato fino alla Data di Rimborso Anticipato, senza aggravio di spese o commissioni per gli Obbligazionisti.

11. Status delle Obbligazioni

Le Obbligazioni costituiscono obbligazioni dirette, incondizionate e non subordinate a tutti gli altri debiti dell'Emittente e saranno considerate in ogni momento di pari grado tra di loro e almeno di pari grado con le altre obbligazioni non subordinate e chirografe presenti e future dell'Emittente, fatta eccezione in ogni caso per le obbligazioni dell'Emittente che siano privilegiate in base a disposizioni inderogabili di legge.

Le Obbligazioni non sono e non saranno convertibili in azioni, né in strumenti partecipativi del capitale sociale dell'Emittente né di qualsiasi altra società. Pertanto, agli Obbligazionisti non sarà attribuito alcun diritto di partecipazione diretta e/o indiretta alla gestione dell'Emittente né di controllo sulla gestione della stessa e/o di qualsiasi altra società.

12. Garanzie

Le Obbligazioni non sono assistite da alcuna garanzia, reale o personale, concessa dall'Emittente né da terzi.

13. Impegni dell'Emittente

Per tutta la durata del Prestito l'Emittente si impegna nei confronti degli Obbligazionisti a:

- (i) non cessare né modificare significativamente il *Core Business* ed astenersi dal realizzare investimenti di qualsiasi natura in attività diverse da, e comunque non collegate con, il *Core Business*;
- (ii) non costituire, né permettere la creazione di alcun Vincolo, ad eccezione dei Vincoli Ammessi, e fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna società del Gruppo (diversa dall'Emittente) costituisca o permetta la creazione di alcun Vincolo, ad eccezione dei Vincoli Ammessi;
- (iii) fatta eccezione per le Operazioni Consentite, (i) non approvare o compiere operazioni straordinarie sul proprio capitale e (ii) fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna società del Gruppo (diversa dall'Emittente) approvi o compia operazioni straordinarie sul proprio capitale;
- (iv) (a) non effettuare operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge; e nel caso in cui il capitale sociale dell'Emittente venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale dell'Emittente esistente alla Data di Emissione e (b) fare quanto ragionevolmente necessario, anche nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessun'altra società del Gruppo (diversa dall'Emittente), nei limiti della normativa applicabile alla relativa società, effettui operazioni di riduzione del capitale sociale, salve le ipotesi obbligatorie previste dalla legge e, nel caso in cui il capitale sociale della relativa società del Gruppo venga ridotto per perdite ai sensi di legge, a far sì che, entro e non oltre 30 (trenta) Giorni Lavorativi dalla delibera di riduzione, venga ripristinato il capitale sociale della stessa esistente alla Data di Emissione;
- (v) (a) non distribuire riserve disponibili e (b) distribuire gli utili di esercizio (i) nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) degli utili annuali conseguiti e distribuibili a condizione che il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA sia inferiore a 2, (ii) nel limite massimo del 50% (cinquanta per cento) degli utili annuali conseguiti e

distribuibili a condizione che il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA sia ricompreso tra 2 e 3 ed in ogni caso subordinatamente alla circostanza per cui, alla relativa data di distribuzione, non si sia verificato né sia pendente alcun evento che possa determinare una causa di rimborso anticipato delle Obbligazioni; restando inteso che, (A) qualora il rapporto tra Indebitamento Finanziario Netto ed EBITDA sia superiore a 3 o (B) con esclusivo riferimento al Bilancio Consolidato chiuso al 31 dicembre 2019, qualora, in aggiunta ai limiti sopra indicati, il *Leverage Ratio* sia superiore a 2,5, nessuna distribuzione sarà ammessa; resta inteso che i valori del parametro Indebitamento Finanziario Netto/EBITDA e del *Leverage Ratio* di cui al presente paragrafo (v) verranno verificati mediante la Dichiarazione sui Parametri;

- (vi) non procedere alla costituzione di uno o più patrimoni separati né richiedere finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli articoli 2447 *bis* e seguenti e 2447 *decies* del Codice Civile e fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna società del Gruppo (diversa dall'Emittente) costituisca patrimoni separati o richieda finanziamenti destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447-*bis* e seguenti e 2447-*decies* del Codice Civile;
- (vii) fare in modo che le obbligazioni di pagamento derivanti dalle Obbligazioni mantengano in ogni momento almeno il medesimo grado delle obbligazioni di pagamento, presenti o future, che siano non subordinate e chirografarie;
- (viii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi evento naturale, di natura tecnica, amministrativa, societaria e fiscale (inclusa qualsivoglia richiesta, pretesa, intentata o minacciata da terzi per iscritto, e qualsiasi notifica di avvisi di accertamento d'imposta) che possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (ix) pubblicare sul proprio sito internet entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno, la situazione economico-patrimoniale chiusa al 30 giugno di ciascun anno relativa al Gruppo e all'Emittente;
- (x) far sì che i Parametri Finanziari siano rispettati a ciascuna Data di Calcolo;
- (xi) ai fini dell'obbligo di cui al punto (x) che precede, pubblicare sul sito internet dell'Emittente, entro e non oltre 15 (quindici) Giorni Lavorativi dalla data di pubblicazione dei propri bilanci ai sensi del successivo punto (xii), la Dichiarazione sui Parametri;
- (xii) far sì che, per tutta la durata del Prestito, il bilancio di esercizio dell'Emittente e il Bilancio Consolidato relativi agli ultimi due esercizi annuali precedenti la Data di Emissione, dei quali almeno l'ultimo bilancio (di esercizio e consolidato) sia sottoposto a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010, pubblicati sul sito internet dell'Emittente entro la Data di Emissione, restino pubblicati sullo stesso sito internet;
- (xiii) sottoporre a revisione legale da parte di un revisore esterno ai sensi del D.Lgs n. 39 del 27 gennaio 2010 e pubblicare sul proprio sito internet, entro e non oltre 10 (dieci) Giorni Lavorativi dalla relativa data di approvazione (e comunque entro i termini stabiliti dal Regolamento del Mercato ExtraMOT) il bilancio di esercizio dell'Emittente e il Bilancio Consolidato relativi a ciascun esercizio annuale successivo alla Data di Emissione fino al rimborso totale delle Obbligazioni;
- (xiv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti tutte le informazioni necessarie affinché gli Obbligazionisti stessi possano esercitare i propri diritti, ivi incluse le informazioni relative a qualsiasi modifica di tali diritti (c.d. informativa *price sensitive*);
- (xv) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l'insorgere di procedimenti giudiziari di qualsivoglia natura e/o di procedimenti iniziati dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dell'Emittente, ove ciò possa comportare il verificarsi di un Evento Pregiudizievole Significativo;

- (xvi) fare tutto quanto possibile al fine di mantenere in vigore le autorizzazioni, i brevetti, i permessi o le licenze necessari per lo svolgimento delle attività condotte dal Gruppo alla Data di Emissione; in ogni caso provvedendo ad informare gli Obbligazionisti di ogni circostanza anche solo minacciata e comprese le contestazioni – a titolo esemplificativo – anche innanzi l’autorità giudiziaria, che ponga in pericolo il mantenimento delle suddette autorizzazioni, brevetti, permessi e licenze;
- (xvii) osservare tutte le disposizioni di legge e regolamentari (ivi incluse quelle in materia fiscale), ad essa applicabili, la cui violazione possa determinare un Evento Pregiudizievole Significativo;
- (xviii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti il verificarsi di qualsiasi inadempimento agli obblighi assunti dall’Emittente ai sensi del Regolamento del Prestito e/o di qualsiasi Evento Rilevante;
- (xix) non effettuare richiesta di esclusione delle Obbligazioni dalle negoziazioni, sul Segmento ExtraMOT PRO (c.d. *delisting*), né permettere o consentire tale esclusione;
- (xx) osservare tutte le disposizioni del Regolamento del Mercato ExtraMOT nel quale le Obbligazioni verranno negoziate, al fine di evitare qualunque tipo di provvedimento sanzionatorio, nonché l’esclusione delle Obbligazioni stesse dalle negoziazioni per decisione di Borsa Italiana;
- (xxi) rispettare diligentemente tutti gli impegni previsti ai sensi del Regolamento del Mercato ExtraMOT, nonché tutti gli impegni assunti nei confronti di Monte Titoli, in relazione alla gestione accentrata delle Obbligazioni;
- (xxii) comunicare prontamente agli Obbligazionisti l’eventuale sospensione e/o la revoca delle Obbligazioni dalle negoziazioni su disposizione di Borsa Italiana;
- (xxiii) mantenere, per tutta la durata del Prestito, il controllo ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile sulle Società Rilevanti;
- (xxiv) pubblicare sul sito internet dell’Emittente, entro la Data di Emissione, la nota di *rating* rilasciata all’Emittente stessa da Cerved, come di volta in volta aggiornata da Cerved medesima;
- (xxv) fornire tutte le informazioni e i documenti necessari, nonché prestare la massima collaborazione possibile e fare tutto quanto necessario (ivi incluso permettere a Cerved di effettuare visite in azienda), al fine di consentire a Cerved di effettuare il monitoraggio su base annuale del rating attribuito all’Emittente, fino alla data in cui le Obbligazioni siano state interamente rimborsate;
- (xxvi) non modificare, per tutta la durata del Prestito, i principi contabili internazionali attualmente utilizzati (gli IFRS, come elaborati dallo IASB (*International Accounting Standards Board*)) per la redazione del Bilancio Consolidato;
- (xxvii) non realizzare alcun investimento avente natura speculativa (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le operazioni in derivati speculativi) e fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna società del Gruppo (diversa dall’Emittente) realizzi alcun investimento avente natura speculativa (ivi incluse, a titolo esemplificativo, le operazioni in derivati speculativi);
- (xxviii) non realizzare operazioni di acquisizioni di aziende, società o rami d’azienda il cui *Enterprise Value* calcolato singolarmente in relazione alla relativa operazione sia superiore ad Euro 5.000.000,00 (cinquemilioni/00); restando inteso che il prezzo ovvero l’*Enterprise Value*, a seconda del caso, calcolato in relazione al complesso delle operazioni dovrà essere inferiore ad Euro 10.000.000,00 (diecimilioni/00) per l’intera durata del Prestito. Resta altresì inteso che i limiti sopra previsti potranno essere superati dall’Emittente qualora la

parte eccedente tali limiti venga finanziata mediante un aumento dei Mezzi Propri almeno di pari importo;

- (xxix) fare quanto ragionevolmente necessario, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, affinché nessuna società del Gruppo (diversa dall'Emittente) realizzi operazioni di acquisizioni di aziende, società o rami d'azienda il cui Enterprise Value, calcolato in relazione al complesso delle operazioni, sia superiore ad Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00) per l'intera durata del Prestito. Resta altresì inteso che il limite sopra previsto potrà essere superato dalla relativa società del Gruppo qualora la parte eccedente tale limite venga finanziata mediante un aumento dei Mezzi Propri almeno di pari importo;
- (xxx) far sì che, nei limiti dei poteri e delle facoltà ad essa spettanti in relazione alla consistenza della propria partecipazione, diretta o indiretta, nessun'altra società del Gruppo (diversa dall'Emittente) assuma obblighi contrattuali tali da limitare il diritto di:
- (i). distribuire dividendi o effettuare altri tipi di distribuzione in favore dei relativi azionisti;
 - (ii). rispettare ogni tipo di obbligazione finanziaria e di pagamento assunta nei confronti dell'Emittente;
 - (iii). trasferire i relativi Beni all'Emittente,
- qualora, uno degli impegni sopra indicati sia in grado di pregiudicare la capacità dell'Emittente di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni di pagamento assunte ai sensi del Regolamento del Prestito;
- (xxxii) destinare i proventi derivanti dal Prestito (i) al rifinanziamento del debito finanziario in essere e (ii) al finanziamento di nuovi investimenti finalizzati alla crescita e allo sviluppo del Gruppo previsti dal piano industriale 2019-2021 del Gruppo, di cui almeno Euro 5.000.000,00 (cinque milioni/00) relativi ad investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione;
- (xxxiii) mantenere, sino alla data di integrale rimborso del Prestito 2014, la liquidità necessaria al fine di rimborsare il medesimo.
- (xxxiiii) (i) mantenere nell'ambito della propria struttura aziendale e nelle strutture aziendali delle altre Società Rilevanti, cautele necessarie al fine di prevenire gli illeciti cui si applica il D.Lgs. n. 231/2001; (ii) comunicare agli Obbligazionisti ogni eventuale (a) procedimento pendente per l'accertamento delle responsabilità di cui al D.Lgs. n. 231/2001, (b) condanna passata in giudicato, ivi inclusa la sentenza di applicazione della pena su richiesta ex articolo 444 c.p.p., riportata ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, e (c) misure interdittive, anche di tipo cautelativo, previste dal D.Lgs. n. 231/2001;
- (xxxv) (i) non utilizzare, prestare o rendere disponibili, direttamente od indirettamente, i proventi del Prestito a favore di un Soggetto Sanzionato; (ii) far sì che nessun Soggetto Sanzionato possa vantare diritti di qualsiasi genere sugli importi corrisposti dall'Emittente a favore degli Obbligazionisti e a non utilizzare eventuali proventi derivanti dai rapporti intercorsi con Soggetti Sanzionati al fine di effettuare pagamenti agli Obbligazionisti; e (iii) non utilizzare, prestare o rendere disponibili, direttamente od indirettamente, i proventi del Prestito per l'acquisto, il finanziamento, l'investimento, né per qualsiasi altra forma di supporto finanziario relativa a beni, tecnologie, settori o attività che in qualsiasi modo determinino la violazione di qualsivoglia Sanzione, o in qualsiasi altro modo, che abbia quale conseguenza la violazione di Sanzioni da parte di un Soggetto.

14. Parametri Finanziari

Qualora gli Obbligazionisti, tramite il Rappresentante Comune ovvero tramite il soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti qualora il Rappresentante Comune non fosse in carica, ritengano sulla base delle risultanze del Bilancio Consolidato ed a seguito della pubblicazione della Dichiarazione sui Parametri che uno qualsiasi dei Parametri Finanziari sia stato violato alla

relativa Data di Calcolo, ne daranno pronta comunicazione all'Emittente tramite PEC all'indirizzo corvallisholding@pec.corvallis.it e avranno la facoltà di richiedere il rimborso anticipato delle Obbligazioni secondo le modalità di cui all'Articolo 10 (*Rimborso anticipato a favore degli Obbligazionisti*), a meno che l'Emittente, entro i successivi 10 (dieci) Giorni Lavorativi, non contesti per iscritto la violazione indicata dal Rappresentante Comune ovvero dal soggetto allo scopo designato dall'Assemblea degli Obbligazionisti.

L'Emittente si impegna a comunicare prontamente agli Obbligazionisti qualsiasi variazione della PEC sopra indicata, restando inteso che, in caso di mancata comunicazione da parte dell'Emittente della suddetta variazione, l'invio della comunicazione all'indirizzo sopra indicato sarà da considerarsi valido ed efficace a tutti gli effetti.

In caso di contestazione da parte dell'Emittente, salvi i rimedi previsti dall'Articolo 23 (Legge applicabile e giurisdizione), la determinazione dei Parametri Finanziari oggetto di contestazione sarà demandata (su richiesta scritta inviata dal Rappresentante Comune ovvero degli Obbligazionisti all'Emittente) alla determinazione di un revisore (o società di revisione), iscritto/a nel Registro dei revisori legali tenuto presso il Ministero dell'Economia e Finanze, nominato/a di comune accordo dall'Emittente e dal Rappresentante del Comune (o dagli Obbligazionisti) ovvero in caso di disaccordo tra di essi perdurante oltre 5 (cinque) Giorni Lavorativi, dal Presidente del Tribunale di Milano, su richiesta della parte più diligente.

Il revisore verrà incaricato di esprimere la propria valutazione tecnica entro 30 (trenta) giorni di calendario dalla nomina. Il compenso del revisore e gli eventuali costi accessori all'espletamento dell'incarico saranno sostenuti dall'Emittente.

La valutazione tecnica del revisore sarà vincolante per l'Emittente e gli Obbligazionisti.

15. Servizio del prestito

Il pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale delle Obbligazioni saranno effettuati esclusivamente per il tramite degli intermediari autorizzati aderenti a Monte Titoli.

16. Ammissione alla negoziazione

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO.

La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento ExtraMOT PRO, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle Linee Guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

17. Delibere ed autorizzazioni relative alle Obbligazioni

L'emissione delle Obbligazioni e l'ammissione delle stesse alla negoziazione sul Segmento ExtraMOT PRO è stata deliberata dall'Assemblea Straordinaria dei Soci dell'Emittente con delibera del 12 luglio 2019 (la "**Deliberazione di Emissione**") iscritta nel Registro delle Imprese di Padova in data 17 luglio 2019. In particolare, l'Emittente ha deciso di procedere all'emissione di Obbligazioni per un valore nominale complessivo fino ad un massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00).

18. Riapertura del Prestito

Senza che sia necessario il consenso degli Obbligazionisti, l'Emittente si riserva la facoltà, da esercitarsi entro il 31 dicembre 2019, di aumentare il valore nominale del Prestito fino ad un massimo di Euro 20.000.000,00 (ventimilioni/00), attraverso l'emissione di ulteriori obbligazioni aventi le medesime caratteristiche delle Obbligazioni e soggette alle previsioni del presente Regolamento del Prestito (di seguito, le "**Nuove Obbligazioni**"). Le Nuove Obbligazioni saranno a tutti gli effetti fungibili con le Obbligazioni già emesse e in circolazione e formeranno con esse un'unica serie.

Il prezzo di emissione delle Nuove Obbligazioni sarà pari al Valore Nominale unitario maggiorato dell'eventuale rateo di Interessi non corrisposti e maturati sino alle rispettive date di emissione (escluse) delle Nuove Obbligazioni o al diverso valore che l'Emittente e i relativi sottoscrittori

determineranno congiuntamente al fine di rendere le Nuove Obbligazioni perfettamente fungibili con le Obbligazioni inizialmente emesse.

L'Emittente provvederà a comunicare agli Obbligazionisti ed a Borsa Italiana le emissioni di Nuove Obbligazioni secondo le modalità di cui al successivo Articolo 24 (*Varie*).

Ai fini e per gli effetti del Regolamento del Prestito, ove non si desuma diversamente dal contesto, il termine Obbligazioni si intende riferito anche alle Nuove Obbligazioni.

19. Modifiche

Senza necessità del preventivo assenso degli Obbligazionisti, l'Emittente potrà apportare al Regolamento del Prestito le modifiche che essa ritenga necessarie ovvero anche solo opportune, al solo fine di eliminare errori materiali, ambiguità od imprecisioni nel testo ovvero al fine di integrare il medesimo, a condizione che tali modifiche non pregiudichino i diritti e gli interessi degli Obbligazionisti e che le stesse vengano prontamente comunicate agli Obbligazionisti secondo le modalità previste all'Articolo 24 (*Varie*) che segue.

Salvo quanto previsto nel precedente paragrafo, le condizioni di cui al Regolamento del Prestito potranno essere modificate dall'Emittente previa delibera dell'Assemblea degli Obbligazionisti.

20. Termine di prescrizione e decadenza

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono a favore dell'Emittente, per quanto concerne il diritto al pagamento degli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui questi sono divenuti esigibili e, per quanto concerne il diritto al rimborso del capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili.

21. Regime fiscale

Sono a carico degli Obbligazionisti le imposte e le tasse presenti e future che per legge siano applicabili alle Obbligazioni e/o ai relativi interessi, premi ed altri frutti; nessun pagamento aggiuntivo sarà a carico dell'Emittente.

Gli Obbligazionisti sono tenuti a consultare i propri consulenti fiscali in merito al regime fiscale applicabile in Italia proprio dell'acquisto, della detenzione e della cessione delle Obbligazioni.

22. Assemblea degli Obbligazionisti

Gli Obbligazionisti per la tutela degli interessi comuni possono riunirsi in un'assemblea (la "**Assemblea degli Obbligazionisti**").

I costi relativi alle riunioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti e alle relative deliberazioni sono a carico dell'Emittente nel caso in cui la convocazione sia stata effettuata dall'Emittente e/o sia la conseguenza di una violazione di un impegno dell'Emittente ai sensi dell'Articolo 13 (*Impegni dell'Emittente*).

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2415 e seguenti del Codice Civile in materia di assemblea degli obbligazionisti.

L'Assemblea degli Obbligazionisti delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune (il "**Rappresentante Comune**");
- b) sulle modifiche delle condizioni del Prestito;
- c) sulla proposta di concordato;
- d) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- e) sulla Richiesta di Rimborso Anticipato; e
- f) sugli altri oggetti di interesse comune degli Obbligazionisti.

In relazione alle lettere (b) ed (e) di cui sopra, per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea degli Obbligazionisti è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli Obbligazionisti che rappresentino almeno la metà delle Obbligazioni emesse e non estinte.

23. Legge applicabile e giurisdizione

Il Prestito è regolato dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia relativa al Prestito ovvero al presente Regolamento del Prestito che dovesse insorgere tra l'Emittente e gli Obbligazionisti sarà devoluta alla competenza, in via esclusiva, del Foro di Milano.

24. Varie

Salvo diversa disposizione applicabile, tutte le comunicazioni dell'Emittente agli Obbligazionisti saranno considerate come valide se effettuate mediante pubblicazione sul sito internet dell'Emittente al seguente indirizzo www.corvallis.it e nel rispetto dei requisiti informativi del Mercato ExtraMOT e della relativa normativa applicabile.

Senza pregiudizio per quanto previsto nel precedente paragrafo, resta ferma la facoltà dell'Emittente di effettuare determinate comunicazioni agli Obbligazionisti, laddove possibile, anche tramite Monte Titoli.

La sottoscrizione o l'acquisto delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento del Prestito che si intende integrato, per quanto non previsto, dalle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia.

**ALLEGATO A AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO
PIANO DI AMMORTAMENTO**

| # | Data | Piano di ammortamento Singola Obbligazione | | |
|-----------|-------------------|--|--|---|
| | | Valore Nominale Residuo Singola Obbligazione | Rimborso quota capitale Singola Obbligazione | % di rimborso quota capitale cumulata |
| 0 | 23/07/2019 | 100.000 | | |
| 1 | 31/12/2019 | 100.000 | 0 | 0,00% |
| 2 | 30/06/2020 | 100.000 | 0 | 0,00% |
| 3 | 31/12/2020 | 100.000 | 0 | 0,00% |
| 4 | 30/06/2021 | 87.500 | 12.500 | 12,50% |
| 5 | 31/12/2021 | 75.000 | 12.500 | 25,00% |
| 6 | 30/06/2022 | 62.500 | 12.500 | 37,50% |
| 7 | 31/12/2022 | 50.000 | 12.500 | 50,00% |
| 8 | 30/06/2023 | 37.500 | 12.500 | 62,50% |
| 9 | 31/12/2023 | 25.000 | 12.500 | 75,00% |
| 10 | 30/06/2024 | 12.500 | 12.500 | 87,50% |
| 11 | 31/12/2024 | 0 | 12.500 | 100,00% |

ALLEGATO B AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO VINCOLI ESISTENTI

Indica i Vincoli esistenti alla Data di Emissione come di seguito indicati:

- a) in relazione all'Emittente:
- (i) fidejussione prestata nei confronti di Intesa SanPaolo S.p.A. nell'interesse di Corvallis S.p.A. per un importo pari ad Euro 650.000;
 - (ii) fidejussione prestata nei confronti di Intesa SanPaolo S.p.A. nell'interesse di FDM Business Services S.r.l. per un ammontare pari ad Euro 2.550.000;
 - (iii) fidejussione prestata nei confronti di Intesa SanPaolo S.p.A. nell'interesse di Corvallis DM S.r.l. per un ammontare pari ad Euro 1.300.000;
 - (iv) fidejussione prestata nei confronti di Banca di Credito Cooperativo di Roma nell'interesse di FDM Business Services S.r.l. per un ammontare pari ad Euro 720.000;
 - (v) fidejussione prestata nei confronti di Banca di Credito Cooperativo di Roma nell'interesse di Corvallis DM S.r.l. per un ammontare pari ad Euro 840.000;
 - (vi) fidejussione prestata nei confronti di Banca Popolare Commercio e Industria nell'interesse di FDM Business Services S.r.l. per un ammontare pari ad Euro 2.200.000;
 - (vii) fidejussione prestata nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nell'interesse di Corvallis S.p.A. per un ammontare pari ad Euro 2.000.000;
 - (viii) fidejussione prestata nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nell'interesse di Corvallis DM S.r.l. per un ammontare pari ad Euro 700.000;
 - (ix) fidejussione prestata nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nell'interesse di FDM Business Services S.r.l. per un ammontare pari ad Euro 2.000.000;
 - (x) fidejussione prestata nei confronti di Banca Patavina Credito Cooperativo S.p.A. nell'interesse di Corvallis S.p.A. per un ammontare pari ad Euro 960.000;
 - (xi) fidejussione prestata nei confronti di ICCREA Banca S.p.A. nell'interesse di Corvallis S.p.A. per un ammontare pari ad Euro 1.200.000;
 - (xii) fidejussione prestata nei confronti di Unicredit S.p.A. nell'interesse di Corvallis S.p.A. per un ammontare pari ad Euro 1.000.000;
 - (xiii) fidejussione prestata nei confronti di Banca Sella nell'interesse di Retitalia Internazionale S.p.A. per un ammontare pari ad Euro 120.000;
 - (xiv) fidejussione prestata nei confronti di Banco Popolare di Milano nell'interesse di Retitalia Internazionale S.p.A. per un ammontare pari ad Euro 750.000;
 - (xv) fidejussione prestata nei confronti di Banco Popolare di Milano nell'interesse di FDM Business Services S.r.l. per un ammontare pari ad Euro 1.000.000;
- b) in relazione a Corvallis S.p.A.:
- (i) fidejussione prestata nei confronti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. nell'interesse di Galileo Network S.p.A. per un ammontare pari ad Euro 300.000.

ALLEGATO C AL REGOLAMENTO DEL PRESTITO OGGETTO SOCIALE DELL'EMITTENTE

L'Emittente ha per oggetto l'assunzione, non ai fini del collocamento, di partecipazioni e interessenze in altre società, enti, consorzi, associazioni con o senza personalità giuridica, sia nazionali che esteri. L'assunzione di partecipazioni o interessenze che comportino una responsabilità illimitata dell'Emittente, dovrà essere preventivamente approvata da delibera assembleare ai sensi dell'articolo 2361, secondo comma, del codice civile.

A tal fine l'Emittente potrà svolgere, non nei confronti del pubblico, attività di:

- coordinamento tecnico e finanziario dei soggetti nei quali partecipa, il loro finanziamento in genere sotto qualunque forma e con qualunque atto che serva anche solo in modo indiretto al raggiungimento degli scopi sociali;
- compimento di operazioni finanziarie attive e passive, concessione di mutui, assistiti o meno da garanzie reali, rilascio di avalli, fidejussioni, ipoteche ed ogni altra garanzia, anche a copertura di obbligazioni assunte da terzi, nell'interesse ed a favore esclusivo dei soggetti nei quali partecipa;
- compravendita, possesso, gestione di quote di società, ma anche di titoli pubblici e privati;
- servizi in materia aziendale, finanziaria, amministrativa e commerciale verso i soggetti nei quali partecipa.

In via strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e comunque in via non prevalente, l'Emittente può inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie ritenute utili dall'Organo Amministrativo per il conseguimento dell'oggetto sociale, compreso il rilascio di garanzie reali e/o personali di ogni tipo a favore di terzi.

In ogni caso, all'Emittente è espressamente inibita la raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (e successive modificazioni), l'attività fiduciaria, le attività di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (e successive modificazioni), l'esercizio professionale nei confronti del pubblico dei servizi di investimento ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (e successive modificazioni), le attività di intermediazione finanziaria il cui esercizio è riservato ai soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, l'attività di mediazione o di consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche o di intermediari finanziari di cui all'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (e successive modificazioni) ed ogni qualsiasi altra attività riservata dalle leggi vigenti agli iscritti negli albi professionali o comunque sottoposta per legge a particolari autorizzazioni o abilitazioni.

9. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ

9.1 Domanda di ammissione alle negoziazioni

L'Emittente ha presentato presso Borsa Italiana la domanda di ammissione alla negoziazione delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT. La decisione di Borsa Italiana e la data di inizio delle negoziazioni delle Obbligazioni sul Segmento Professionale (ExtraMOT PRO) del Mercato ExtraMOT, insieme alle informazioni funzionali alle negoziazioni, sono comunicate da Borsa Italiana con apposito avviso, ai sensi della Sez. 11.6 delle linee guida contenute nel Regolamento del Mercato ExtraMOT.

9.2 Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione

Alla data del presente Documento di Ammissione, le Obbligazioni non sono quotate in alcun altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione o equivalente italiano o estero né l'Emittente prevede, allo stato, di presentare domanda di ammissione a quotazione delle Obbligazioni presso altri mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione diversi dal Mercato ExtraMOT.

9.3 Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario

Si segnala che non sono presenti soggetti che si sono assunti l'impegno di agire quali intermediari sul mercato secondario.

10. REGIME FISCALE APPLICABILE ALLE OBBLIGAZIONI

Le informazioni riportate di seguito costituiscono una sintesi del regime fiscale applicabile all'acquisto, alla detenzione e alla cessione delle Obbligazioni ai sensi della legislazione tributaria vigente in Italia. Quanto segue non rappresenta una analisi completa di tutti gli aspetti fiscali che possono essere rilevanti in relazione alla decisione di acquistare, possedere o vendere le Obbligazioni né si occupa delle conseguenze fiscali applicabili a tutte le categorie di potenziali sottoscrittori delle Obbligazioni, alcuni dei quali possono essere soggetti a una disciplina speciale. La descrizione che segue è fondata sulla legge vigente e sulla prassi esistente in Italia alla data del Documento di Ammissione, fermo restando che le stesse rimangono soggette a possibili cambiamenti anche con effetti retroattivi e rappresenta pertanto una mera introduzione alla materia. Nel caso di provvedimenti legislativi modificativi della disciplina attualmente in vigore che potrebbero incidere sul regime fiscale delle Obbligazioni quale descritto nei seguenti paragrafi, l'Emittente non provvederà ad aggiornare la presente sezione per riflettere le modifiche intervenute, anche qualora, in conseguenza di ciò, le informazioni in essa contenute non fossero più valide. Gli investitori sono tenuti a interpellare i propri consulenti fiscali in merito alle conseguenze fiscali derivanti, secondo la legge italiana, la legge del paese nel quale sono considerati residenti ai fini fiscali e di ogni altra giurisdizione rilevante, dall'acquisto, dal possesso e dalla cessione delle Obbligazioni nonché dai pagamenti di interessi, capitale e, o altre somme derivanti dalle Obbligazioni. Sono a carico di ciascun Obbligazionista le imposte e tasse presenti e future che sono o saranno dovute per legge sulle Obbligazioni e, o sui relativi interessi ed altri proventi. Di conseguenza, ogni pagamento effettuato dall'Emittente in relazione alle Obbligazioni sarà al netto delle ritenute applicabili ai sensi della legislazione di volta in volta vigente. In particolare si considerano a carico del relativo Obbligazionista tutte le imposte applicabili sugli interessi ed altri proventi dall'Emittente o da altri soggetti che intervengono nella corresponsione di detti interessi ed altri proventi, quale, a mero titolo di esempio, l'imposta sostitutiva di cui al Decreto 239.

10.1 Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni

Il Decreto 239 detta il regime fiscale applicabile, fra gli altri, agli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e titoli simili emessi da società di capitali diverse da banche e da società per azioni con azioni negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione. Tale regime si applica alle obbligazioni e titoli simili negoziati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione degli Stati membri dell'Unione Europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni inclusi nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato e aggiornato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, del Decreto 239.

Il regime fiscale descritto nel presente paragrafo (“*Trattamento ai fini delle imposte dirette degli interessi e degli altri proventi delle Obbligazioni*”) concerne esclusivamente la disciplina applicabile: (i) agli interessi ed altri proventi delle Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT PRO o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239; (ii) al relativo Obbligazionista che, avendo titolo secondo le leggi ed i regolamenti applicabili, acquista, detiene e/o vende le Obbligazioni in quanto negoziate sul sistema multilaterale di negoziazione ExtraMOT PRO o altro mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione ricompreso nella definizione di cui all'articolo 1 del Decreto 239.

A norma del Decreto 239, i pagamenti di interessi e degli altri proventi (ivi inclusa la differenza fra il prezzo di emissione e quello di rimborso) derivanti dalle Obbligazioni:

- (i) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo definitivo, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) persone fisiche residenti ai fini fiscali in Italia; (ii) società di

persone residenti ai fini fiscali in Italia che non esercitano attività commerciali; (iii) enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali e diversi dalle società, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale; (iv) soggetti esenti dall'imposta sul reddito delle società e residenti in Italia ai fini fiscali.

In tali ipotesi, gli interessi e gli altri proventi derivanti dalle Obbligazioni non concorrono a formare la base imponibile ai fini delle imposte sui redditi delle summenzionate persone fisiche, società ed enti. L'imposta sostitutiva è applicata dalle banche, dalle società di intermediazione mobiliare (SIM), dalle società fiduciarie e dagli altri soggetti indicati in appositi decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze;

- (ii) sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% e assolta a titolo d'acconto, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono persone fisiche residenti in Italia ai fini fiscali o enti pubblici e privati residenti in Italia ai fini fiscali, diversi dalle società, che detengano le Obbligazioni nell'esercizio di una attività commerciale. In tale caso, gli interessi ed altri proventi concorrono a formare il reddito d'impresa del percipiente e l'imposta sostitutiva può essere scomputata dall'imposta complessiva dovuta dallo stesso sul proprio reddito imponibile;
- (iii) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono: (i) società di capitali residenti in Italia, società di persone che svolgono attività commerciale o stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni siano effettivamente connesse; (ii) fondi mobiliari italiani, SICAV, fondi pensione residenti in Italia di cui al D. Lgs. n. 124 del 21 aprile 1993, come successivamente modificato dal D. Lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e i fondi immobiliari italiani costituiti secondo l'art. 37 del D. Lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 e l'art. 14-bis della Legge n. 86 del 25 gennaio 1994; (iii) persone fisiche residenti in Italia che hanno affidato la gestione dei loro investimenti, incluse le Obbligazioni, a un intermediario finanziario italiano ed hanno optato per l'applicazione del c.d. regime del risparmio gestito in conformità all'art. 7 del D. Lgs. n. 461 del 21 novembre 1997 (ai fini della presente sezione, il "**Risparmio Gestito**");
- (iv) non sono soggetti in Italia ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, se effettuati in favore di beneficiari effettivi che sono soggetti non residenti in Italia, privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, a condizione che:
 - (a) questi ultimi (i) siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi, (ii) siano enti ed organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, o (iii) banche centrali straniere o organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali di uno stato straniero; e
 - (b) le Obbligazioni siano depositate direttamente o indirettamente presso: (i) una banca o una SIM residente in Italia; (ii) una stabile organizzazione in Italia di una banca o di una SIM non residente che intrattengono rapporti diretti in via telematica con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; o (iii) presso un ente o una società non residenti che aderiscono a sistemi di amministrazione accentrata dei titoli e intrattengono rapporti diretti con il Ministero dell'Economia e delle Finanze; e
 - (c) per quanto concerne i soggetti indicati alla precedente lettera (a)(i), le banche o gli agenti di cambio menzionati alla precedente lettera (b) ricevano una

autocertificazione dell'effettivo beneficiario degli interessi che attesti che il beneficiario economico è residente in uno dei predetti paesi. L'autocertificazione deve essere predisposta in conformità con il modello approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (Decreto Ministeriale del 12 dicembre 2001, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 287 della G.U. n. 301 del 29 dicembre 2001) e successivi aggiornamenti ed è valido fino a revoca da parte dell'investitore. L'autocertificazione non deve essere presentata qualora una dichiarazione equivalente è già stata presentata al medesimo intermediario; in caso di investitori istituzionali privi di soggettività tributaria, l'investitore istituzionale sarà considerato essere il beneficiario effettivo e l'autocertificazione rilevante sarà resa dal relativo organo di gestione; e

- (d) le banche o gli agenti di cambio menzionati alle lettere (b) e (c) che precedono ricevano tutte le informazioni necessarie ad identificare il soggetto non residente beneficiario effettivo delle Obbligazioni e tutte le informazioni necessarie al fine di determinare l'ammontare degli interessi che il detto beneficiario economico sia legittimato a ricevere.

Qualora le condizioni sopra indicate alle lettere (a), (b), (c) e (d) del punto (iv) non sono soddisfatte, il sottoscrittore delle Obbligazioni non residente in Italia è soggetto all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi applicata con l'aliquota del 26% sugli interessi ed altri proventi derivanti dalle Obbligazioni. In quest'ultimo caso, l'imposta sostitutiva può essere applicata in misura ridotta in virtù delle convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se applicabili.

Le persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del Risparmio Gestito sono soggetti a un'imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26% sul risultato maturato della gestione alla fine di ciascun esercizio (detto risultato includerà anche gli interessi e gli altri proventi maturati sulle Obbligazioni). L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato.

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni, detenuti da società di capitali italiane, società di persone che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di una attività commerciale, imprenditori individuali, enti pubblici e privati diversi dalle società che detengono le Obbligazioni in connessione con la propria attività commerciale nonché da stabili organizzazioni in Italia di società non residenti in relazione alle quali le Obbligazioni sono effettivamente connesse, concorrono a formare la base imponibile: (i) dell'imposta sul reddito delle società (IRES); o (ii) dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), oltre a quella delle addizionali in quanto applicabili; in presenza di determinati requisiti, i predetti interessi concorrono a formare anche la base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

Gli interessi e gli altri proventi delle Obbligazioni percepiti dagli organismi d'investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.) e da quelli con sede in Lussemburgo, già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 11-bis del Decreto Legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla Legge n. 649 del 25 novembre 1983 (c.d. "*Fondi Lussemburghesi Storici*") non sono soggetti ad alcuna ritenuta alla fonte né ad imposta sostitutiva. Il Decreto Legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla Legge n. 10 del 26 febbraio 2011, ha introdotto rilevanti modifiche al regime tributario dei fondi comuni di investimento italiani e dei Fondi Lussemburghesi Storici, abrogando il regime di tassazione sul risultato maturato della gestione del fondo ed introducendo la tassazione in capo ai partecipanti, nella misura del 26%, al momento della percezione dei proventi derivanti dalla partecipazione ai predetti fondi e su quelli realizzati in sede di riscatto, liquidazione o cessione delle quote. Tale disciplina è

applicabile ai fondi comuni di investimento mobiliare di diritto italiano già disciplinati dall'articolo 9 della L. 23 marzo 1983, n. 77, alle società di investimento a capitale variabile (SICAV) di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 84 e ai fondi comuni di investimento mobiliare chiusi di cui all'articolo 11 della L. 14 agosto 1993, n. 344 (ai fini della presente sezione, i “**Fondi**”).

I fondi pensione italiani sono soggetti a una imposta sostitutiva del 20% sul risultato della gestione.

10.2 Trattamento ai fini delle imposte dirette delle plusvalenze realizzate sulle Obbligazioni

L'eventuale plusvalenza realizzata in caso di cessione ovvero rimborso delle Obbligazioni concorre alla determinazione del reddito d'impresa rilevante ai fini delle imposte sui redditi (e, in alcune circostanze, anche della base imponibile IRAP) ed è, pertanto, assoggettata a tassazione in Italia secondo le regole ordinarie, se il relativo Obbligazionista è:

- (a) una società commerciale italiana;
- (b) un ente commerciale italiano;
- (c) una stabile organizzazione in Italia di soggetti non residenti alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse; o
- (d) una persona fisica residente in Italia che esercita un'attività commerciale alla quale le Obbligazioni sono effettivamente connesse.

In conformità al Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997, qualora l'Obbligazionista sia una persona fisica che non detiene le Obbligazioni in regime d'impresa, la plusvalenza realizzata dalla cessione ovvero dal rimborso delle Obbligazioni è soggetta ad una imposta sostitutiva applicata con l'aliquota del 26%. Secondo il c.d. regime della dichiarazione, che è il regime ordinario applicabile in Italia alle plusvalenze realizzate dalle persone fisiche ivi residenti che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa, l'imposta sostitutiva è applicata cumulativamente sulle plusvalenze realizzate nel corso dell'esercizio, al netto delle relative minusvalenze, dal relativo Obbligazionista che detiene le Obbligazioni non in regime d'impresa. Le plusvalenze realizzate, al netto delle relative minusvalenze, devono essere distintamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi del relativo Obbligazionista. L'imposta sostitutiva deve essere corrisposta dal relativo Obbligazionista mediante versamento diretto. Se l'ammontare complessivo delle minusvalenze è superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto.

In alternativa al regime ordinario della dichiarazione, le persone fisiche italiane che detengono le Obbligazioni non in regime d'impresa possono optare per l'assoggettamento a imposta sostitutiva di ciascuna plusvalenza realizzata in occasione di ciascuna operazione di cessione o rimborso (c.d. “*regime del risparmio amministrato*”). La tassazione separata di ciascuna plusvalenza secondo il regime del risparmio amministrato è consentita a condizione che: (i) le Obbligazioni siano depositate presso banche italiane, società di intermediazione mobiliare (SIM) o altri intermediari finanziari autorizzati; e (ii) il sottoscrittore opti per il regime del risparmio amministrato con una comunicazione scritta. L'intermediario finanziario, sulla base delle informazioni comunicate dal contribuente, applica l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze realizzate in occasione di ciascuna operazione di vendita o rimborso delle Obbligazioni, al netto delle minusvalenze o perdite realizzate, trattenendo l'imposta sostitutiva dovuta dai proventi realizzati e spettanti al relativo Obbligazionista. Secondo il regime del risparmio amministrato, qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi, gli importi delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi sono computati in deduzione, fino a loro concorrenza, dall'importo delle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi, ma non

oltre il quarto. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Le plusvalenze realizzate dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono le Obbligazioni non in regime di impresa e che hanno optato per il regime del c.d. Risparmio Gestito concorreranno a formare il risultato della gestione che sarà assoggettato a imposta sostitutiva, anche se non realizzato, al termine di ciascun esercizio. Se in un anno il risultato della gestione è negativo, il corrispondente importo è computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quarto per l'intero importo che trova capienza in essi. L'imposta sostitutiva sul risultato maturato della gestione è applicata nell'interesse del contribuente da parte dell'intermediario autorizzato. Il contribuente non è tenuto ad esporre nella propria dichiarazione annuale dei redditi le plusvalenze realizzate.

Qualora il relativo Obbligazionista sia un Fondo, come sopra definito, le plusvalenze realizzate saranno incluse nel risultato di gestione del Fondo maturato alla fine di ciascun esercizio. Il Fondo non è soggetto ad alcuna tassazione sul predetto risultato, bensì l'imposta sostitutiva è dovuta con l'aliquota massima del 26% in occasione delle distribuzioni fatte in favore dei sottoscrittori delle quote del Fondo.

Le plusvalenze realizzate da sottoscrittori che sono fondi pensione italiani concorreranno alla determinazione del risultato complessivo della gestione che, a sua volta, è assoggettato ad una imposta sostitutiva nella misura del 20%.

L'imposta sostitutiva del 26% è applicabile, in presenza di determinate condizioni, alle plusvalenze realizzate dalla cessione o dal rimborso delle Obbligazioni da parte di persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, se le Obbligazioni sono detenute in Italia.

Ciononostante, secondo il disposto dell'art. 23 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, le plusvalenze realizzate da soggetti non residenti in Italia e privi di stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse non sono soggette a tassazione in Italia a condizione che le Obbligazioni siano considerate "negoziare in mercati regolamentati" ai sensi dell'articolo 23, comma 1) lett. f) n. 2), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonostante siano detenute in Italia. L'esenzione si applica a condizione che l'investitore non residente presenti una autocertificazione all'intermediario autorizzato nella quale dichiari di non essere residente in Italia ai fini fiscali.

In ogni caso, i soggetti non residenti in Italia e beneficiari effettivi delle Obbligazioni, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, non sono soggetti a imposta sostitutiva in Italia sulle plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle Obbligazioni, a condizione che siano residenti in un paese che consente un adeguato scambio di informazioni con l'Italia, essendo inserito nella lista di cui al Decreto Ministeriale 4 settembre 1996, come successivamente modificato, ovvero, in caso di investitori istituzionali ancorché privi di soggettività tributaria, a condizione che essi siano costituiti in uno dei predetti paesi (articolo 5, comma 5, lettera a) del Decreto Legislativo n. 461 del 21 Novembre 1997); in tale caso, se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione di una autocertificazione all'intermediario finanziario autorizzato che attesti il rispetto dei requisiti di cui sopra.

Infine e indipendentemente dalle previsioni di cui sopra, non saranno soggetti a imposta sostitutiva in Italia su ciascuna plusvalenza realizzata le persone fisiche o giuridiche non residenti in Italia e prive di una stabile organizzazione sul territorio italiano alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse che possono beneficiare del regime di una convenzione internazionale contro le doppie imposizioni stipulata con la Repubblica Italiana, a condizione che le plusvalenze realizzate per effetto della cessione o del rimborso delle

Obbligazioni siano soggette a tassazione esclusivamente nel paese di residenza del cedente; in questo caso se i sottoscrittori non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia alla quale le Obbligazioni siano effettivamente connesse, hanno optato per il regime del risparmio amministrato o per il regime del Risparmio Gestito, la non applicazione della imposta sostitutiva dipende dalla presentazione all'intermediario finanziario autorizzato di appropriata documentazione che includa anche una dichiarazione emessa dalla competente autorità fiscale del paese di residenza del soggetto non residente.

10.3 Imposta sulle donazioni e successioni

L'imposta sulle donazioni e successioni, abrogata una prima volta dalla Legge n. 383 del 18 ottobre 2001 in relazione alle donazioni fatte o alle successioni aperte a partire dal 25 ottobre 2001, è stata successivamente reintrodotta dal Decreto Legge n. 262 del 3 ottobre 2006, convertito in Legge con modifiche dalla Legge n. 286 del 24 novembre 2006, entrava in vigore il 29 novembre 2006 e veniva successivamente modificata dalla Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, con effetto a partire dal 1 gennaio 2007.

Per effetto delle predette modifiche, il trasferimento a causa di morte delle Obbligazioni è attualmente soggetto ad una imposta sulle successioni del seguente tenore:

- (i) se il trasferimento avviene a favore del coniuge, di un discendente o ascendente diretto è dovuta una imposta del 4% sul valore dei titoli trasferiti, con una franchigia di Euro 1 milione per ciascun beneficiario;
- (ii) se il trasferimento avviene a favore di un fratello o di una sorella è dovuta una imposta del 6% sul valore dei titoli trasferiti con una franchigia di Euro 100.000,00 per ciascun beneficiario;
- (iii) se il trasferimento avviene a favore di parenti sino al quarto grado, affini in linea retta e affini in linea collaterale sino al terzo grado è dovuta un'imposta del 6% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario;
- (iv) in ogni altro caso è dovuta un'imposta dell'8% sull'intero valore dei titoli trasferiti a ciascun beneficiario.

Il trasferimento delle Obbligazioni per effetto di donazione è soggetto ad un'imposta sulle donazioni con le stesse aliquote e le stesse franchigie previste in materia di imposta sulle successioni.

10.4 Imposta di bollo

L'art. 13 comma 2-ter, della Parte I della Tariffa allegata al D.P.R. n. 642 del 26 ottobre 1972 (*"Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela"*), come modificato dal Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito nella Legge n. 214 del 22 dicembre 2011, e dalla Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha introdotto un'imposta di bollo sul valore dei prodotti e strumenti finanziari oggetto di comunicazioni alla clientela a partire dal 1 gennaio 2012. La comunicazione relativa ai prodotti e strumenti finanziari si considera in ogni caso inviata almeno una volta nel corso dell'anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. L'imposta è attualmente dovuta nella misura dello 0,2% annuo (in ogni caso solo per i soggetti diversi dalle persone fisiche la misura massima annuale è di 14.000 euro).

Tale imposta trova applicazione sugli strumenti finanziari – quali le Obbligazioni – detenuti per il tramite di un intermediario finanziario che esercita l'attività sul territorio italiano. La base imponibile rilevante è determinata al termine del periodo rendicontato, come risultante dalle comunicazioni periodiche relative al rapporto intrattenuto.

Il Decreto Ministeriale 24 maggio 2012 ha dettato le disposizioni di attuazione della relativa disciplina sulla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 48/E del 21 dicembre 2012, ha precisato che non sono soggetti alla Imposta di Bollo sulle Comunicazioni alla Clientela i rendiconti e le comunicazioni che gli enti gestori inviano a soggetti diversi dai propri clienti. Per la nozione di cliente, come precisato dal DM 24 maggio 2012, occorre fare riferimento al Provvedimento del Governatore della Banca d’Italia 15 luglio 2015. Tale Provvedimento chiarisce che non rientrano nella definizione di cliente i seguenti soggetti *“le banche, le società finanziarie, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento, le imprese di assicurazione, le imprese di investimento, gli organismi di investimento collettivo del risparmio, le società di gestione del risparmio, le società di gestione accentrata di strumenti finanziari, i fondi pensione, Poste Italiane S.p.A., la Cassa Depositi e Prestiti e ogni altro soggetto che svolge attività di intermediazione finanziaria. Non si considerano clienti nemmeno le società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo dei soggetti sopra indicati”*.

11. RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI

Ai sensi del Contratto di Sottoscrizione firmato in prossimità della Data di Emissione, il Sottoscrittore si è impegnato a sottoscrivere il 100% (cento per cento) dell'importo nominale delle Obbligazioni ed a corrispondere, al verificarsi di determinate condizioni sospensive ivi previste, il prezzo di sottoscrizione delle Obbligazioni.

Ai sensi del Contratto di Sottoscrizione, l'Emittente ed il Sottoscrittore hanno dichiarato che:

- (a) nessuna azione è stata né sarà presa in relazione alle Obbligazioni da essi, dai loro affiliati o da qualsiasi altra persona che agisca per loro conto, che permetta un'offerta al pubblico di prodotti finanziari in Italia o all'estero, se non in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili. Offerte individuali delle Obbligazioni in Italia o all'estero possono essere effettuate solo in conformità con la relativa normativa sugli strumenti finanziari, fiscale e le altre leggi e regolamenti applicabili;
- (b) di non aver promosso alcuna offerta pubblica presso la CONSOB per ottenere dalla stessa l'approvazione del documento di offerta in Italia;
- (c) di non aver promosso alcuna offerta delle Obbligazioni negli Stati Uniti d'America, in Canada, in Australia, in Giappone, né in alcun altro Paese in cui il Collocamento non sia consentito dalle competenti autorità (i "**Paesi Esclusi**"); le Obbligazioni non saranno pertanto registrate ai sensi dello U.S. Securities Act del 1933 (come successivamente modificato), né ai sensi delle corrispondenti normative in vigore in Canada, Australia, Giappone o in qualunque altro dei Paesi Esclusi;
- (d) di non aver offerto, venduto o collocato, e hanno concordato che non offriranno, venderanno o collegheranno, e non hanno circolato e non faranno circolare e non hanno reso e non renderanno disponibile in Italia o all'estero le Obbligazioni né qualsiasi altro materiale di offerta relativo alle Obbligazioni se non a Investitori Professionali (come definiti nel paragrafo 1 (*Definizioni*) del presente Documento di Ammissione) e in conformità con le leggi ed i regolamenti vigenti in Italia o nel relativo paese in cui è svolta l'offerta;
- (e) qualunque offerta, vendita o collocamento delle Obbligazioni in Italia o all'estero è stata e sarà effettuata solo da banche, imprese di investimento o società finanziarie autorizzate a svolgere tali attività in Italia ai sensi del Decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e successive modifiche, del TUF, del regolamento CONSOB n. 20307 del 15 febbraio 2018, ed ai sensi di ogni altra legge o regolamento applicabili, ovvero da soggetti autorizzati a tal fine dalla relativa normativa applicabile all'estero, e nel rispetto di ogni altro requisito di comunicazione o limitazione che possa essere imposto dalla CONSOB, dalla Banca d'Italia o da altra Autorità competente in Italia e all'estero;
- (f) la successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia e all'estero sarà riservata ai soli Investitori Professionali, e, pertanto, le Obbligazioni non potranno essere oggetto di offerta al pubblico così come definita dal TUF e dai relativi regolamenti attuativi CONSOB tempo per tempo vigenti

In relazione alla successiva circolazione delle Obbligazioni in Italia, l'articolo 100-*bis* del TUF richiede anche il rispetto sul mercato secondario delle regole dell'offerta al pubblico e degli obblighi informativi stabiliti nel TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione, a meno che la circolazione successiva di cui sopra sia esente da tali norme e requisiti ai sensi del TUF e dei relativi regolamenti CONSOB di attuazione.

ALLEGATO I

Bilancio dell'Emittente relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2018 e relativa certificazione

ALLEGATO II

**Bilancio consolidato del Gruppo relativo all'esercizio chiuso al 31/12/2018 e relativa
certificazione**